

# **AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA**

**Criteria e modalità per la concessione di contributi di cui alla  
L.P 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. ed alla L.P. 3 ottobre 2007, n. 16  
per l'anno 2009.**

## INDICE

<b>1. Premesse .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Riferimenti programmatici nel settore degli incentivi in materia di energia.....</b>	<b>6</b>
<b>3. Soggetti beneficiari .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Tipologie/tecnologie di intervento ammissibili a finanziamento e casi di inammissibilità .....</b>	<b>10</b>
4.1 <i>Individuazione delle tipologie/tecnologie .....</i>	10
4.2 <i>Tipologie/tecnologie non ammesse a contributo ed altri casi di inammissibilità. ....</i>	12
<b>5. Spesa ammessa, percentuale e modalità di calcolo del contributo, disciplina della cumulabilità e ulteriori obblighi in capo ai beneficiari .....</b>	<b>14</b>
5.1 <i>Spesa ammessa .....</i>	14
5.2 <i>Percentuale di contributo .....</i>	15
5.3 <i>Modalità di calcolo del contributo .....</i>	18
5.4 <i>Disciplina sulla cumulabilità del contributo con altre agevolazioni .....</i>	19
5.5 <i>Ulteriori obblighi in capo ai beneficiari.....</i>	21
<b>6. Procedure per la concessione e liquidazione dei contributi .....</b>	<b>22</b>
6.1 <i>Procedura semplificata.....</i>	22
6.2 <i>Procedura valutativa .....</i>	25
6.3 <i>Contenuti del Bando .....</i>	31
<b>7. Disciplina dei controlli.....</b>	<b>33</b>
7.1 <i>Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.....</i>	33
7.2 <i>Altre tipologie di controllo .....</i>	33
<b>8. Schede tecniche .....</b>	<b>34</b>

**Criteria e modalità per la concessione di contributi di cui alla L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. ed alla L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 per l'anno 2009.**

**1. PREMESSE**

La L.P. 29 maggio 1980 n. 14 e s.m. “Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia”, promuove l'impiego di tecnologie e la realizzazione di interventi aventi come scopo il risparmio di energia e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003, sono considerate “fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili” le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse s'intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Sono, invece, considerate fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia, ai sensi della Legge n. 10/1991, la cogenerazione, l'energia termica recuperabile dai fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, l'energia recuperabile da processi, impianti o prodotti, compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.

La legge dispone che l'Amministrazione provinciale può concedere contributi per le iniziative ritenute valide e significative con riferimento alla maturità tecnologica ed economica delle iniziative stesse; per tenere conto degli avanzamenti della tecnica realizzati nelle specifiche tecnologie e della relativa penetrazione sul mercato, la significatività e i criteri tecnico-economici degli interventi vengono periodicamente rivisti e aggiornati.

La Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), del D.P.P. 11.12.2006, n. 23-76/Leg., impartisce all'Agenzia provinciale per l'energia direttive, indirizzi e criteri per la concessione di trasferimenti, contributi o finanziamenti per la realizzazione di interventi di utilizzo razionale dell'energia e per l'impiego di fonti rinnovabili.

Una prima serie di direttive, indirizzi e criteri sono stati impartiti dalla Giunta provinciale con la delibera n. 2744 del 7 dicembre 2007, modificata con la delibera n. 1092 del 29 aprile 2008 relativi, in particolare, all'introduzione di una procedura – cosiddetta “semplificata” – che, resa possibile dal quinto comma dell'art. 5 della L.P. 14/1980, ha comportato una drastica riduzione dei tempi necessari alla liquidazione ed al pagamento dei contributi a favore degli interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile che presentavano una spesa ammissibile massima pari a 25.000 €.

Non sono disciplinati dalle presenti direttive e criteri, ma con provvedimenti specifici, i contributi previsti dall'art. 3 sexies della L.P. n. 14/1980 e s.m. relativi ai veicoli a basso impatto ambientale. La materia è già stata infatti regolata per il 2009 con la deliberazione della Giunta provinciale n. 690 del 3 aprile 2009: una disciplina separata per i contributi a favore di veicoli a basso impatto ambientale è giustificata in particolare dal fatto che le proposte dei criteri per l'individuazione dei veicoli incentivabili ed i valori dell'aiuto debbono essere portate all'attenzione della Commissione consiliare competente, prima della loro approvazione da parte della Giunta provinciale. Rispetto ai criteri dell'anno precedente vengono, invece, qui disciplinati anche gli interventi di cui al nuovo art. 10 bis della L.P. n. 14/1980 e relativi all'installazione di impianti fissi, senza serbatoi di accumulo, adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale ad uso domestico

Sono, inoltre, disciplinati dalle presenti direttive e criteri i contributi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. g) e dall'art. 5 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 e relativi alla redazione dei piani comunali per la riduzione dell'inquinamento luminoso nonché degli interventi veri e propri per il medesimo scopo. Le relative domande di contributo potranno essere presentate solo ad avvenuta approvazione dell'emanando regolamento d'attuazione della legge medesima.

Per quanto riguarda gli investimenti pubblici considerati significativi, fino ad oggi rientranti nel piano degli investimenti nel settore dell'energia di cui al DPGP 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., in attesa di completare la revisione straordinaria degli strumenti di programmazione avviata dalla Giunta ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettere b) e c) della L.P. 28 marzo 2009, n. 2 e di predisporre le modifiche dell'art. 10, comma 4, del DPP 11.12.2006, n. 23-76/Leg. ai sensi dell'art. 32, comma 8 bis, della L.P. n. 3/2006, si propone di rinviare a successivo provvedimento l'adozione di una nuova disciplina di criteri.

Per quanto riguarda la cumulabilità o meno degli incentivi previsti nelle presenti direttive e criteri con altre forme di aiuto, si deve far riferimento sia all'articolo 6 (armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica) del decreto leg.vo n. 115/2008 che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, "gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi .....", sia all'articolo 7 della L.P. n. 14/1980 che stabilisce che gli incentivi provinciali non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base ad altre disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della Giunta provinciale.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. d, del Regolamento d'organizzazione e funzionamento dell'Agenzia provinciale per l'energia, approvato con D.P.P. 11.12.2006, n. 23-76/Leg., spetta alla Giunta provinciale dettare i criteri e le direttive per la gestione da parte di APE degli interventi e delle domande che possono accedere a contributi e finanziamenti.

In attuazione di questa disposizione, il presente documento ridefinisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti dalla L.P. n. 14/1980 e s.m. e dalla L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 per l'anno 2009 e disciplina quanto segue:

- soggetti beneficiari dei contributi;
- tipologie/tecnologie di intervento ammissibili a finanziamento;
- spesa ammessa, percentuali e modalità di calcolo dei contributi, disciplina della cumulabilità;
- procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi;
- disciplina dei controlli.

Con successivo provvedimento del Direttore dell'APE verrà, invece, emesso il Bando 2009 con cui verranno definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio come i termini di presentazione delle domande di contributo, la modulistica da utilizzare e ogni altro aspetto di natura procedurale.

## 2. RIFERIMENTI PROGRAMMATICI NEL SETTORE DEGLI INCENTIVI IN MATERIA DI ENERGIA

L'azione di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili viene perseguita nell'ambito delle strategie e degli obiettivi definiti dalla Provincia autonoma di Trento in atti e documenti di diversa natura e rilevanza.

In particolare vanno ricordate le indicazioni più significative del contesto programmatico provinciale.

- "Programma del Presidente per la XIV Legislatura": nella parte relativa ai "progetti", si fa riferimento a politiche di sostegno e di incremento del risparmio energetico attraverso "l'avviamento di un piano generalizzato di risparmio energetico negli edifici pubblici mirato allo sviluppo, tramite la leva della domanda pubblica, di un'offerta di prodotti e servizi innovativi capace di generare effetti di rete diretti e indiretti nel tessuto produttivo", oppure attraverso "lo spostamento di quote consistenti di bilancio pubblico verso il risparmio energetico al fine di avere effetti importanti sulle imprese, anche di nascita/attrazione di nuove imprese disposte ad investire nel settore", anche attraverso "l'investimento, in termini scientifici e imprenditoriali, nel campo delle energie alternative" ed, infine, attraverso "il sostegno dell'iniziativa del distretto energia e ambiente, in particolare puntando ad un'edilizia di nuova concezione, a basso impatto ecologico e privilegiando la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente".
- Anche nella "Manovra anticongiunturale della Provincia", di data 27 novembre 2008, approntata per far fronte alla crisi finanziaria e dell'economia, nella parte dedicata agli interventi per il sostegno dell'economia, viene ritenuta particolarmente utile "una strategia di aiuti agli investimenti legata a politiche orizzontali come l'efficienza energetica, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni".
- Il *Piano energetico-ambientale provinciale* (indicato in seguito come PEAP), approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2438 del 3 ottobre 2003, che costituisce il contributo della Provincia Autonoma di Trento al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione della CO<sub>2</sub> in attuazione degli impegni di Kyoto. Tale contributo prevede, come obiettivo al 2012, di ridurre le emissioni di anidride carbonica di 300.000 tonnellate/anno con una serie di misure basate principalmente sul miglioramento dell'efficienza negli usi civili e sulla promozione di combustibili a minor emissione di CO<sub>2</sub>, segnatamente biomasse e gas naturale. Per il raggiungimento dell'obiettivo, il PEAP stabilisce un'elencazione di azioni e la relativa priorità sulla base di un rapporto di efficienza tecnico-economica; le priorità sono riportate nella tabella seguente:

AB. 1: *Quadro riepilogativo delle priorità di intervento per la riduzione delle emissioni fisiche di CO<sub>2</sub> (Fonte: Estratto dalla Tabella 16 del PEAP)*

Ordine	Tipologia di intervento	Azioni
Priorità 1	A Efficienza riscaldamento usi civili	A1 Sostituzione generatori di calore A2 Produzione solare dell'acqua calda sanitaria A3 Coibentazione e Edifici a basso consumo A4 Reti teleriscaldamento A5 Azioni di contesto

Priorità 2	B Sostituzione combustibili	B1 Biomasse vs fossili (sinergia con A4 e A1) B2 Solare vs gas/elettricità (sinergia con A2) B3 Gas naturale vs prodotti petroliferi (sinergia con A1)
------------	-----------------------------	--

- Il *Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria*, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 2051 del settembre 2007. Il Piano, redatto in conformità alle indicazioni del D.M. 1 ottobre 2002, n. 261, costituisce uno dei documenti di riferimento per lo sviluppo delle linee strategiche delle politiche settoriali e per l'armonizzazione dei diversi atti di programmazione e pianificazione, con particolare riferimento al settore dei trasporti e dell'energia. La tutela della qualità dell'aria necessita infatti di strumenti trasversali, richiedendo il coinvolgimento attivo degli enti locali, delle imprese e dei singoli cittadini. Il Piano, nell'individuare il Settore Civile come uno dei macrosettori su cui concentrare gli interventi, prevede esplicitamente che l'Amministrazione "...si dovrà impegnare nel proseguire l'opera di promozione ed incentivazione di interventi di risparmio energetico già promossa tramite la L.P. n. 14/1980".
- L'*Accordo di programma sulla qualità dell'aria*, approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 2508 del 29 ottobre 2004 e successivamente sottoscritto dalle Parti il 26 gennaio 2005, è, in sintesi, la definizione di una strategia d'azione comune e di ampio respiro per il raggiungimento o il mantenimento – nel medio e lungo periodo - di elevati livelli di qualità dell'aria. L'Accordo prevede una serie di impegni fondamentali per Provincia, Comuni e tutte le parti sottoscrittenti. Gli "assi" sui quali si muove, per quanto di interesse del presente documento, sono: promozione dei veicoli a basso impatto ambientale; promozione di impianti termici ad elevata efficienza energetica o che utilizzano fonti rinnovabili; riduzione dell'impatto energetico e ambientale nell'edilizia. In particolare, l'Accordo impegna la Provincia Autonoma di Trento, in relazione alle tecnologie incentivabili dalla L.P. 14/1980, alle seguenti azioni: intensificare le misure di sostegno per l'acquisto o la sostituzione di impianti termici civili ad elevata efficienza energetica, con particolare riguardo alle realtà territoriali non servite dalla rete del metano; intensificare le incentivazioni per l'installazione di impianti termici solari; garantire la prosecuzione delle misure di incentivazione per la realizzazione di edifici a basso consumo energetico e a ridotto impatto ambientale, ivi comprese la bioedilizia e la certificazione energetica degli edifici.
- La L.P. 3 ottobre 2007, n. 16, relativa all'inquinamento luminoso, prevede la redazione, da parte dei Comuni, di piani comunali/sovracomunali di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso e per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri della Legge nonché, successivamente ed in armonia con i predetti piani, la realizzazione di interventi e misure finalizzate alla riduzione dell'inquinamento luminoso mediante impianti ad alto rendimento energetico.

### 3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono essere beneficiari dei contributi per interventi sul territorio della Provincia di Trento i soggetti di seguito individuati:

1. soggetti privati (persone fisiche e persone giuridiche) e organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS);
2. imprese;
3. enti pubblici;
4. Energy Services Companies (E.S.Co.).
5. Energy Services Provider Companies (E.S.P.Co.)

Rientrano nel punto 1. i soggetti privati che non svolgono attività d'impresa ma anche i soggetti "impresa individuale" che dichiarino che il bene oggetto dell'intervento agevolabile non rientra in alcun modo nell'attività di impresa. Gli Organismi non lucrativi di utilità sociale sono quelli riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e devono essere iscritte nell'Anagrafe ONLUS tenuta dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o nell'Albo provinciale delle associazioni di volontariato, di cui alla L.P. 13 febbraio 1992, n. 8 e s.m..

Sono considerati beneficiari del contributo il proprietario, il nudo proprietario dell'immobile, il titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), il condominio (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), l'inquilino, il comodatario e, comunque, tutti i soggetti che dispongano di un idoneo titolo in base alle disposizioni del Codice Civile e ad altre disposizioni di legge. Sono altresì considerati beneficiari anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, e gli affini entro il secondo grado) ed i conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

Sono considerate «imprese» i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che svolgono attività economica e che chiedono il contributo per interventi connessi all'attività d'impresa. Le imprese possono usufruire dei contributi nel rispetto della "regola" del "de minimis" (di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L379/5 del 28 dicembre 2006. La soglia stabilita dall'art. 2 di detto regolamento potrà essere incrementata, previa autorizzazione della Commissione europea, fino al limite di quanto previsto dalla comunicazione concernente "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica") se si avvalgono della procedura semplificata (vedi oltre). Se, invece, si avvalgono della procedura valutativa (vedi oltre), le imprese possono usufruire, in alternativa una all'altra, o della anzidetta "regola" del "de minimis" o del regolamento (CE) n. 800/2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L214 del 9 agosto 2008. Nel caso di imprese edili di costruzione e vendita di immobili, le "regole" da seguire sono unicamente quelle del "de minimis", di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, e le intensità di aiuto nonché le modalità di calcolo del limite massimo di spesa ammissibile sono quelle stabilite nei presenti criteri.

Come più dettagliatamente illustrato nel successivo punto 4.2, le imprese agricole che possono chiedere un contributo per interventi previsti nel Piano di Sviluppo Rurale (misura 311), nonché quelle la cui attività è caratterizzata da un codice (ATECO) per il quale i settori industria, artigianato, commercio e turismo della Provincia hanno disciplinato gli aiuti nel campo del risparmio energetico, della cogenerazione ad alto rendimento e della produzione di energia da fonti rinnovabili nei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2008, di regola non sono considerabili “soggetti beneficiari” ai sensi delle presenti disposizioni, fatta eccezione per gli interventi ricadenti nella procedura semplificata.

Le E.S.Co. di cui al punto 4. sono persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi energetici, accettando un certo margine di rischio finanziario, così come definite nel decreto Leg.vo n. 115/2008, che recepisce la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006. Le E.S.Co. possono eseguire interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti nelle schede tecniche allegate ai presenti criteri, a favore di clienti (pubblici, privati o imprese) con i quali hanno stipulato un contratto di rendimento energetico: le E.S.Co. possono beneficiare dei contributi (con le “regole” qui previste) nella stessa misura e con gli stessi criteri e limitazioni – compresi i casi di non ammissibilità e di non cumulabilità - riservati ai clienti che avessero presentato loro medesima domanda di contributo, purchè il contratto di rendimento energetico E.S.Co./cliente ne tenga esplicitamente conto nella definizione dei rispettivi obblighi economici.

Le E.S.P.Co. di cui al punto 5. sono soggetti fisici o giuridici, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come scopo l’offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’energia, così come definiti nel decreto Leg.vo n. 115/2008, che recepisce la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006. Le E.S.P.Co. possono eseguire interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti nelle schede tecniche allegate ai presenti criteri, a favore di clienti (pubblici, privati o imprese) con i quali hanno stipulato un contratto. Il meccanismo tramite il quale operano, viene riassunto nel seguente esempio. La E.S.P.Co. stipula un contratto con “n” soggetti privati per sostituire “n” generatori di calore con altrettanti a condensazione: essa emette fattura nei confronti di ciascun soggetto privato, nella quale viene riportato il totale del corrispettivo richiesto al privato con evidenziato, in maniera esplicita, l’importo dello sconto praticato dalla E.S.P.Co. al privato, pari al contributo che il privato stesso avrebbe percepito qualora lo avesse chiesto direttamente, come soggetto beneficiario individuale. A questo punto, nel caso ad es. di “procedura semplificata”, è la E.S.P.Co. stessa che presenta la richiesta di liquidazione dei contributi che lei stessa ha già anticipato al privato (facendogli lo sconto), contributi che riceverà dietro presentazione delle fatture emesse nei confronti dei privati ed in presenza di una delega di incasso a favore della E.S.P.Co. medesima rilasciata dai singoli privati.

#### 4. TIPOLOGIE/TECNOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E CASI DI INAMMISSIBILITÀ

La L.P. n. 14/1980 e s.m. e la L.P. n. 16/2007 elencano una serie di interventi che possono beneficiare dei contributi. La significatività degli interventi da finanziare va valutata in rapporto agli obiettivi della politica provinciale in materia energetico-ambientale così come delineati nei rispettivi documenti programmatici citati al punto 2. Gli interventi, gli impianti, gli studi, ecc. previsti nei presenti criteri devono essere realizzati o riguardare il territorio della Provincia autonoma di Trento.

I possibili interventi rientranti nei Patti territoriali sono ammessi al contributo con riferimento alle tipologie/tecnologie nonché alle misure individuate nel presente e nel successivo capitolo ma, poiché alle domande pattizie non è possibile applicare il nuovo sistema semplificato ad avvenuta realizzazione degli interventi descritto al successivo capitolo 6., in quanto l'ammissibilità delle istanze è subordinata all'acquisizione della valutazione di coerenza da parte del soggetto responsabile di ciascun patto territoriale, le relative domande sono presentate direttamente all'Agenzia provinciale per l'energia che le istruisce ed, in caso di esito positivo, le liquida con priorità rispetto a tutte le altre.

Con riferimento agli articoli 3, 3 bis, 3 quinquies, 3 septies e 10 bis della L.P. n. 14/1980 e s.m., nonché agli articoli 2, comma 1, lettera g) e 5 della L.P. n. 16/2007 gli interventi ammissibili a contributo risultano identificabili secondo la tipologia/tecnologia di appartenenza.

##### 4.1 Individuazione delle tipologie/tecnologie

Vengono individuate le seguenti tipologie/tecnologie:

<i>priorità</i>	<i>scheda n.</i>	<i>Descrizione tipologia/tecnologia</i>
1	-	interventi di tutte le tipologie/tecnologie cofinanziate in base a disposizioni, progetti o programmi interregionali, nazionali o comunitari, ovvero interventi derivanti da Accordi, Protocolli e altri strumenti volontari stipulati dalla Provincia Autonoma di Trento;
2	scheda n. 1	diagnosi energetiche e studi di fattibilità (L.P. 14/1980 art. 3 quinquies, c. 1);
3	scheda n. 2	interventi dimostrativi, prototipi e dispositivi a basso consumo energetico (L.P. 14/1980 art. 3 quinquies, c. 4);
4	scheda n. 22	piani comunali riduzione inquinamento luminoso (L.P. 16/2007 art. 2, c. 1, lett. g);
5	scheda n. 3	reti energetiche (L.P. 14/1980 art. 3, c.1; art. 3 bis, c. 2);
6	scheda n. 4	edifici sostenibili (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 4bis);
7	scheda n. 5	edifici a basso consumo esistenti (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 4bis);
8	scheda n. 6	edifici a basso consumo di nuova costruzione (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 4bis);
9	scheda n. 7 scheda n. 8	generatori di calore che utilizzano la biomassa e/o i sottoprodotti della lavorazione del legno (L.P. 14/1980 art. 3, c.1);

10	scheda n. 9	collettori solari (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1);
11	scheda n. 10	coibentazioni termiche (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 1);
12	scheda n. 11	generatori di calore a condensazione (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 2);
13	scheda n. 21	impianti rifornimento metano per autotrazione (L.P. 14/1980 art. 10 bis),
14	scheda n. 12	sistemi di controllo e regolazione del calore (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 3);
15	scheda n. 13	impianti fotovoltaici in isola (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1);
16	scheda n. 14	impianti fotovoltaici connessi alla rete (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1);
17	scheda n. 15	impianti finalizzati al recupero del calore (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1);
18	scheda n. 16	impianti eolici (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1);
19	scheda n. 17	pompe di calore (L.P. 14/1980 art. 3, c.1);
20	scheda n. 18	impianti di Total energy o cogenerazione (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1);
21	scheda n. 23	interventi per la riduzione dell'inquinamento luminoso (L.P. 16/2007 art. 5).
22	scheda n. 19	impianti idroelettrici (L.P. 14/1980 art. 3 septies);

L'elencazione di priorità tra le tipologie/tecnologie (individuata dal numero d'ordine delle stesse) è rilevante solo ai fini di determinare l'ordine di finanziamento degli interventi con spesa ammessa superiore ad Euro 40.000 (IVA compresa) che vengono trattati secondo la cosiddetta procedura valutativa descritta al successivo capitolo 6. In caso di presenza di più interventi all'interno della medesima priorità, si ricorre a parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o altro, specificatamente indicati in "schede tecniche" che riassumono ciascuna tipologia e che vengono allegate ai presenti criteri. Per l'ordinamento degli interventi posti in priorità 1 (tutte le tipologie cofinanziate o derivanti da accordi), non essendoci la relativa scheda tecnica, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda.

Ciascuna "scheda tecnica" elenca gli elementi da considerare nel caso concreto, comprese le caratteristiche tecniche degli apparecchi ed impianti, ai fini della definizione dell'istruttoria tecnica e della ammissibilità al contributo.

Relativamente alla scheda n. 3 "Reti energetiche", si stabiliscono le seguenti sottopriorità (in caso di presenza di più interventi all'interno della medesima sottopriorità, si ricorre ai criteri di ordinamento specificati nella scheda n. 3):

- 3.a. impianti di teleriscaldamento realizzati utilizzando il calore recuperato da processi di vario genere;
- 3.b. impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa, con o senza cogenerazione, in Comuni o in aree non metanizzabili come individuate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2817 del 3 dicembre 2004;
- 3.c. ampliamenti di impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa, con o senza cogenerazione;
- 3.d. impianti di teleriscaldamento urbano, con o senza cogenerazione, alimentati a metano proveniente da feeder di trasporto e distribuzione, in comuni o in aree nei quali il teleriscaldamento sostituisce la rete di distribuzione di gas naturale;
- 3.e. impianti di teleriscaldamento urbano, con o senza cogenerazione, alimentati a biomassa in comuni già serviti da reti di distribuzione di gas naturale;
- 3.f. impianti di teleriscaldamento urbano, con cogenerazione, alimentati a metano in comuni già serviti da reti di distribuzione di gas naturale.

Gli interventi relativi alle tipologie di cui alle precedenti schede n. 5, 9, 10, 11, 12, 15 e 17 sono finanziabili singolarmente solo su *edifici esistenti*, già riscaldati. Gli interventi relativi alle medesime tecnologie, su *edifici nuovi* (od anche su *edifici esistenti* di cui alla scheda n. 5, se gli interventi stessi consentono all'edificio di "guadagnare" almeno due classi energetiche), concorrono invece alla determinazione del finanziamento complessivo riferito alla prestazione energetica dell'intero edificio; la relativa spesa è, infatti, già ricompresa nella spesa massima ammessa di cui alle schede n. 4 "Edifici sostenibili", n. 5 "Edifici a basso consumo esistenti" o n. 6 " Edificio a basso consumo di nuova costruzione".

Ai fini dei presenti Criteri si considera *nuovo* un edificio (o porzione materiale) la cui domanda per il titolo edilizio (Concessione, DIA, ecc) sia di data posteriore all'8 Ottobre 2005, data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 concernente l' Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, mentre si considera *esistente* un edificio (o un suo ampliamento) la cui domanda per il titolo edilizio (Concessione, DIA, ecc) sia anteriore alla suddetta data.

Le domande di contributo relative agli interventi descritti nella schede n. 22 e 23 potranno essere accolte dopo l'approvazione dell'emanando regolamento d'attuazione della L.P. 16/2007.

#### 4.2 *Tipologie/tecnologie non ammesse a contributo ed altri casi di inammissibilità.*

Non sono ammessi a contributo:

- gli interventi non previsti nelle schede tecniche allegate alle presenti direttive e criteri;
- gli interventi che risultano obbligatori per disposizione normativa;
- gli interventi che abbiano concorso o concorrano alla determinazione della spesa ammissibile per ottenere agevolazioni finanziarie derivanti da altre disposizioni normative;
- gli interventi, gli impianti, gli studi, ecc., previsti nelle schede tecniche allegate, riguardanti strutture od altro, siti al di fuori del territorio della Provincia autonoma di Trento;
- di regola, gli interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile, ricadenti nella procedura valutativa, compresi nella misura 121 e 311 del Piano di Sviluppo Rurale, il cui beneficiario risulti essere un'impresa agricola o un'associazione di imprese agricole; non sono inoltre ammesse a contributo le iniziative del settore agricolo che conseguano un'economia non inferiore al 15% dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica ai sensi dell'art. 3 ter, comma 2, della L.P. n. 14/1980 poiché divenuti interventi di prassi corrente che non necessitano di essere incentivati;
- di regola, gli interventi di risparmio energetico, di cogenerazione ad alto rendimento e di produzione di energia da fonti rinnovabili, ricadenti nella procedura valutativa, il cui beneficiario risulti essere un'impresa la cui attività è caratterizzata da un codice ATECO ricompreso fra quelli per i quali i settori industria, artigianato, commercio e turismo della Provincia hanno disciplinato i relativi aiuti nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008;

- gli interventi che non presentano una *soglia minima di spesa o di dimensione dell'intervento* ritenuta significativa, in termini energetici, per l'ammissibilità al finanziamento pubblico: dette soglie sono indicate nelle schede per tipologia/tecnologia allegate al presente atto.

## **5. SPESA AMMESSA, PERCENTUALE E MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO, DISCIPLINA DELLA CUMULABILITÀ E ULTERIORI OBBLIGHI IN CAPO AI BENEFICIARI**

### *5.1 Spesa ammessa*

Il contributo è erogato con modalità diverse in relazione alle due procedure istruttorie individuate nel successivo capitolo 6 “Procedure per la concessione e liquidazione dei contributi”: una modalità semplificata per interventi fino a 40.000 Euro (IVA compresa) di spesa ammessa ed una modalità valutativa per interventi di importo superiore.

Le modalità di calcolo della spesa ammessa sono le stesse per entrambe le procedure e per tutti i beneficiari, con l’eccezione degli interventi eseguiti dalle imprese (che non siano, di regola, escluse ai sensi del precedente punto 4.2), in procedura valutativa, che scelgono le regole indicate dal regolamento (CE) n. 800/2008.

A parte l’eccezione appena sopra scritta, l’individuazione del limite massimo di spesa ammessa è stato effettuato facendo riferimento:

- 1) a prezzi medi parametrici in funzione delle caratteristiche tecnico-dimensionali, comprensivi del costo di acquisto dei materiali e della messa in opera. I prezzi assunti alla base delle valutazioni parametriche sono stabiliti con riferimento a valori medi di mercato;
- 2) ad un valore complessivo parametrizzato in funzione del risparmio energetico ottenibile, ad esempio Euro/kWh o Euro/MJ.

Nelle schede tecniche allegate ai presenti criteri è riportata la spesa massima ammessa per ogni tipologia di lavori, espressa in funzione delle caratteristiche tecnico-dimensionali dell’intervento: gli importi sono comprensivi di IVA e costituiscono riferimento per il calcolo del contributo per i beneficiari che non possono detrarre l’IVA mentre, per quelli che possono detrarla, gli importi della spesa massima ammessa riportati in ciascuna delle schede s’intendono diminuiti del 10%. (per le modalità di calcolo del contributo vedi successivo paragrafo 5.3).

Ai sensi del precedente punto 4.2, rimane ferma la non ammissibilità a contributo per gli interventi che non presentano una soglia minima di spesa o di dimensione dell’intervento ritenuta significativa, in termini energetici, per l’ammissibilità al finanziamento pubblico; dette soglie sono indicate nelle schede tecniche allegate al presente atto.

Nel caso di procedura valutativa, il limite massimo di spesa ammessa può risultare più elevato in quanto, in aggiunta ai valori di volta in volta riportati nelle schede allegate, possono venire considerate, nelle seguenti percentuali, le eventuali spese tecniche:

- fino ad un massimo del 5%, per interventi proposti da soggetti privati, ONLUS, imprese o E.S.Co.;
- interamente, per gli interventi proposti da enti pubblici.

Nel caso di interventi di particolare complessità tecnica, il limite massimo di spesa ammessa viene definito in relazione ai costi esposti nel preventivo. Tali fattispecie

sono puntualmente indicate nelle schede tecniche per tipologia/tecnologia allegate al presente atto.

### *5.1.1 Spesa ammessa secondo regolamento (CE) n. 800/2008*

Il valore della spesa ammessa nel caso di interventi con domanda presentata sulla procedura valutativa, richiesti da imprese che scelgono le norme di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 e che non siano fra quelle, di regola, escluse dai presenti criteri (vedi terzo e quarto alinea del precedente punto 4.2), è pari a quello dei costi ammissibili calcolati come indicato ai paragrafi 6 e 7 dell'art. 18 del regolamento, senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi e con riferimento alle tipologie "investimenti per la tutela ambientale in misure di (1) risparmio energetico, (2) cogenerazione ad alto rendimento e (3) produzione di energia da fonti rinnovabili". I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tener conto, come detto, dei vantaggi e dei costi operativi. Nel caso in cui il costo dell'investimento sia facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo mentre, in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale caratterizzata da un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico (investimento di riferimento). Per investimento di riferimento s'intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e che, dal punto di vista commerciale, sia un'alternativa credibile all'investimento in esame.

Nel caso, invece, che le imprese optassero per ricevere i contributi a titolo di "de minimis" (di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L379/5 del 28 dicembre 2006: la soglia stabilita dall'art. 2 di detto regolamento potrà essere incrementata, previa autorizzazione della Commissione europea, fino al limite di quanto previsto dalla comunicazione concernente "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica"), la spesa ammessa viene calcolata come descritto al precedente punto 5.1 ed il valore è riportato nelle schede tecniche allegate al presente atto. Nel caso che l'impresa si avvallesse della procedura semplificata, la scelta non potrebbe che essere quella del "de minimis". Infatti, il regolamento (CE) n. 800/2008, dispone che il beneficiario degli aiuti debba presentare domanda prima dell'avvio dei lavori relativi all'attività sovvenzionata ma, per come sono organizzate le "fasi" di cui alla procedura semplificata (prima si deve fare l'intervento e, poi, si effettua la domanda di contributo e se ne chiede, contestualmente, la liquidazione), non sarebbe possibile seguire le norme del regolamento (CE) n. 800/2008.

### *5.2 Percentuale di contributo*

Il valore della percentuale di contributo è generalmente fissato su due livelli: il 35% per i soggetti privati e le imprese, il 70% per gli Enti pubblici. Le eccezioni più rilevanti sono:

1. per gli interventi promossi da organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS), la percentuale di contributo è elevata al 50% (a parte le tipologie nelle quali è previsto già in misura maggiore del 50%, per le quali resta il valore maggiore ivi indicato);
2. per le diagnosi energetiche e gli studi di fattibilità, la percentuale di contributo (peraltro solo a favore degli enti pubblici) è elevata all'80%;
3. per gli interventi dimostrativi (sono escluse le imprese), la percentuale di contributo è elevata al 50% per i privati ed al 100% per gli enti pubblici;
4. per le reti energetiche a gas naturale l'incentivo è stato fissato al 35% (privati ed imprese);
5. per gli impianti fotovoltaici in isola la percentuale di contributo è, per tutti, il 70%;
6. per gli impianti fotovoltaici in rete la percentuale di aiuto è diversificata in funzione della potenza ma rispetta i vincoli del Conto energia;
7. per gli impianti eolici la misura di incentivo è stata fissata al 50%;
8. per gli impianti fissi di rifornimento del gas metano la percentuale di aiuto è, per tutti, il 50% (detta misura è stabilita in legge);
9. per i piani comunali di riduzione dell'inquinamento luminoso, l'aiuto è riservato ai soli enti pubblici con percentuale dell'80%.

Nella seguente tabella sono sinteticamente riportate le percentuali di contributo suddivise per soggetto beneficiario e per scheda tecnica caratterizzata dalle diverse tipologie/tecnologie (escluse le percentuali applicabili alle imprese che, in procedura valutativa, optassero per le norme del regolamento CE n. 800/2008 che saranno illustrate al punto 5.2.1)

N° SCHEDA		% CONTRIBUTO			
		PRIVATI (*)	IMPRESE	ENTI PUBBLICI.	
1	Diagnosi energetiche e studi di fattibilità	-	-	80	
2	Interventi dimostrativi, prototipi e dispositivi a basso consumo energetico	50	-	100	
3	Reti energetiche a gas naturale	35	35	70	
	a biomassa o fluidi energetici recuperati	40	40		
4	Edifici sostenibili	35	35	70	
5	Edifici a basso consumo esistenti	35	35	70	
6	Edifici a basso consumo di nuova costruzione	35	35	70	
7	Generatori a biomassa a caricamento manuale	35	35	70	
8	Generatori a biomassa a caricamento automatico	35	35	70	
9	Collettori solari	35	35	70	
10	Coibentazioni termiche	35	35	70	
11	Generatori di calore a condensazione	35	35	70	
12	Sistemi di controllo e regolazione del calore	35	35	70	
13	Impianti fotovoltaici in isola	70	70	70	
14	Impianti fotovoltaici in rete	da 1 a 3 Kw	20	20	20
		da 3 a 20 Kw	15	15	15
		oltre 20 Kw	10	10	10
15	Impianti per recupero di calore	35	35	70	
16	Impianti eolici	50	50	70	
17	Pompe di calore	35	35	70	
18	Impianti di Total energy o cogenerazione	35	35	70	
19	Impianti idroelettrici fino a 20 kW	35	-	70	

21	Impianti fissi di rifornimento gas metano	50	50	50
22	Piani comunali riduzione inquinamento luminoso	-	-	80
23	Interventi per riduzione inquinamento luminoso	35	35	70

(\*) per le ONLUS la percentuale del contributo è fissata al 50%, a parte le tipologie dove la misura è già maggiore, nel qual caso rimane la misura (maggiore) ivi riportata e nel caso degli impianti fotovoltaici in rete per i quali rimane la percentuale qui sopra riportata.

### 5.2.1 Percentuale di contributo se si applica regolamento (CE) n. 800/2008

Nella procedura valutativa, qualora le imprese che possono chiedere contributi secondo i presenti criteri (escluse, quindi, le imprese e gli interventi di cui al quarto e quinto alinea del precedente punto 4,2), optassero per il calcolo del contributo con le norme del regolamento (CE) n. 800/2008, le percentuali di contributo applicabili sono le seguenti:

1. per investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico:
  - 40% (piccola impresa)
  - 30% (media impresa)
  - 20% (grande impresa)
2. per investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento:
  - 65% (piccola impresa)
  - 55% (media impresa)
  - 45% (grande impresa)
3. per investimenti per la tutela dell'ambiente per produzione di energia da fonti rinnovabili:
  - 65% (piccola impresa)
  - 55% (media impresa)
  - 45% (grande impresa)

Per quanto riguarda la definizione di piccola, media e grande impresa si fa riferimento all'ALLEGATO I al regolamento (CE) n. 800/2008.

Nel caso, invece, le imprese optassero per ricevere i contributi a titolo di "de minimis" (di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L379/5 del 28 dicembre 2006: la soglia stabilita dall'art. 2 di detto regolamento potrà essere incrementata, previa autorizzazione della Commissione europea, fino al limite di quanto previsto dalla comunicazione concernente "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica"), le percentuali di contributo applicabili sono quelle riportate nelle schede tecniche allegate al presente atto e riassunte nella tabella del precedente punto 5.2.

Nel caso l'impresa si avvallesse della procedura semplificata, la scelta non potrebbe che essere quella del "de minimis". Infatti, il regolamento (CE) n. 800/2008, dispone che il beneficiario degli aiuti debba presentare domanda prima dell'avvio dei lavori relativi all'attività sovvenzionata ma, per come sono organizzate le "fasi" di cui alla procedura semplificata (prima si deve fare l'intervento e, poi, si effettua la domanda di contributo e se ne chiede, contestualmente, la liquidazione), non sarebbe possibile seguire le norme del regolamento (CE) n. 800/2008.

### 5.3 *Modalità di calcolo del contributo*

A parte i casi particolari di seguito descritti, in generale il valore del contributo, nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario risulti superiore al limite massimo di spesa ammessa, viene calcolato moltiplicando la percentuale di contributo per il valore della spesa massima ammessa.

Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia invece inferiore al limite massimo di spesa ammessa, il valore del contributo viene calcolato applicando la percentuale di contributo alla spesa effettivamente sostenuta: in entrambi i casi, i valori (spesa massima ammessa e percentuale di contributo) sono indicati nelle schede tecniche allegate.

Come anticipato nel punto 5.1, gli importi della spesa massima ammessa riportati nelle schede tecniche sono comprensivi di IVA: ai fini della determinazione del valore del contributo nelle due fattispecie sopra evidenziate, il confronto fra l'importo della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario (comprensivo di IVA) e l'importo della spesa massima ammessa di cui sopra, vale per i beneficiari che non possono detrarre l'IVA. Per quelli che, invece, possono detrarla, il confronto va effettuato fra l'importo della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario (esclusa l'IVA) e l'importo della spesa massima ammessa riportata nelle schede diminuito del 10%.

Una eccezione rispetto ai due principi sopra sanciti è rappresentata dalle imprese che possono chiedere contributi secondo i presenti criteri (escluse, quindi e di regola, le imprese e gli interventi di cui al quarto e quinto alinea del precedente punto 4.2), e che optano per il contributo calcolato con le norme del regolamento (CE) n. 800/2008: in questo caso i valori della spesa massima ammessa (che diventa "costo ammissibile") e della percentuale di contributo sono quelli indicati, rispettivamente, nei precedenti punti 5.1.1 e 5.2.1. Va da sé che qualora le suddette imprese, obbligatoriamente in caso di procedura semplificata ed a loro scelta in caso di procedura valutativa, dovessero indirizzarsi verso il regime del "de minimis", spesa massima ammessa e percentuale di contributo sono quelli indicati nelle schede tecniche allegate.

Altra eccezione è rappresentata dalle E.S.Co. Per come sono state definite nel precedente punto 3., le "E.S.Co. possono eseguire interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti nelle schede tecniche allegate ai presenti criteri, a favore di clienti (pubblici, privati o imprese) con i quali hanno stipulato un contratto di rendimento energetico: le E.S.Co. possono beneficiare dei contributi (con le "regole" qui previste) nella stessa misura e con gli stessi criteri e limitazioni – compresi i casi di non ammissibilità e di non cumulabilità - riservati ai clienti che avessero presentato loro medesima domanda di contributo, purché il contratto di rendimento energetico E.S.Co./cliente ne tenga esplicitamente conto nella definizione dei rispettivi obblighi economici".

Può quindi capitare che una E.S.Co., tipicamente organizzata come società e, per questo motivo, di regola rientrando nei soggetti beneficiari come "impresa", stipuli un contratto di rendimento energetico (per la definizione di questo tipo di contratto vedi lettera l), dell'art. 2, del decreto leg.vo n. 115/2008) con un ente pubblico, ma nel quale contratto si tenga conto in maniera esplicita (dal punto di vista economico) che gli eventuali interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile posti in essere dalla E.S.Co., potranno beneficiare del contributo previsto dalla L.P. 14/1980 nelle misure previste per l'ente pubblico. In questo caso (e solo in

questo caso), ancorché il destinatario delle fatture relative agli interventi sia la E.S.Co. medesima e, quindi ed in quanto “impresa”, potrebbe beneficiare dei contributi nelle misure percentuali riservate alle imprese, ne beneficerà invece nelle misure percentuali riservate agli enti pubblici.

Una terza eccezione riguarda solamente le modalità di calcolo del contributo nel caso il soggetto beneficiaria sia una E.S.P.Co.

Le E.S.P.Co. possono eseguire interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti nelle schede tecniche allegate ai presenti criteri, a favore di clienti (pubblici, privati o imprese) con i quali hanno stipulato un contratto. Il meccanismo tramite il quale operano, viene riassunto nel seguente esempio. La E.S.P.Co. stipula un contratto con “n” soggetti privati per sostituire “n” generatori di calore con altrettanti a condensazione: essa emette fattura nei confronti di ciascun soggetto privato, nella quale viene riportato il totale del corrispettivo richiesto al privato con evidenziato, in maniera esplicita, l’importo dello sconto praticato dalla E.S.P.Co. al privato, pari al contributo che il privato stesso avrebbe percepito qualora lo avesse chiesto direttamente, come soggetto beneficiario individuale. A questo punto, nel caso ad es. di “procedura semplificata”, è la E.S.P.Co. stessa che presenta la richiesta di liquidazione dei contributi che lei stessa ha già anticipato al privato (facendogli lo sconto), contributi che riceverà dietro presentazione delle fatture emesse nei confronti dei privati ed in presenza di una delega di incasso a favore della E.S.P.Co. medesima rilasciata dai singoli privati. Nel caso gli “n” soggetti con i quali la E.S.P.Co. stipula il contratto fossero enti pubblici, il meccanismo rimarrebbe uguale a quello appena descritto ma il contributo a favore della E.S.P.Co., pari allo sconto che la stessa ha già effettuato ai clienti, verrebbe calcolato facendo riferimento alle percentuali di contributo previste per gli enti pubblici.

#### *5.4 Disciplina sulla cumulabilità del contributo con altre agevolazioni*

L’articolo 7 della L.P. n. 14/1980 e s.m. stabilisce che i contributi previsti dalla medesima legge e, quindi, dai presenti criteri, non siano cumulabili con “altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base ad altre disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della Giunta provinciale.

Inoltre, l’articolo 6 (armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica) del decreto Leg.vo n. 115/2008 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, “gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi....”.

Da quanto sopra riportato è evidente che, a parte la possibilità di cumulo con i certificati bianchi (titoli derivanti dall’applicazione delle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 1, del decreto Leg.vo n. 79/1999, nonché dell’articolo 16, comma 4, del decreto Leg.vo n. 164/2000; peraltro non cumulabili per gli impianti fotovoltaici in rete che beneficiano del Conto energia), i beneficiari di contributi di cui alle presenti direttive e criteri non possono utilizzare alcun altro strumento di incentivazione attivato dallo Stato come, ad esempio, i certificati verdi e le detrazioni fiscali del 36% (*di cui alla legge 27.12.1997 n. 449 e s.m.*) e del 55% (*di cui alla Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.*), ad eccezione di quanto disposto all’art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2008 per gli impianti alimentati

da biomasse da filiera. Per ottemperare ai soprascritti divieti, nei fac-simile di domanda di contributo relativa alla procedura semplificata ed a quella valutativa, il richiedente dichiarerà esplicitamente di essere a conoscenza e di impegnarsi al puntuale rispetto della disciplina della cumulabilità di cui al presente punto. Tramite la disciplina dei controlli, descritta al successivo punto 7, si procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

E' opportuno, peraltro, sottolineare che, qualora un intervento si componga di più parti distinguibili tra loro, alcune delle quali non possono beneficiare dei certificati verdi, queste ultime possono beneficiare dei contributi di cui ai presenti criteri. Ad esempio, nel caso di impianti di produzione mista termica ed elettrica alimentata da fonti rinnovabili, è ammissibile a contributo provinciale la parte di produzione dell'energia termica non riconducibile alla produzione elettrica: sono fatti comunque salvi, i casi appena qui sotto riportati.

Nel caso in cui un'impresa scelga di avvalersi delle "regole" di cui al regolamento (CE) n. 800/2008, il contributo previsto nei presenti criteri soggiace alle seguenti disposizioni:

- è possibile il cumulo con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili e individuabili;
- non è possibile il cumulo con altri aiuti esentati in virtù del regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008 o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5) ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente provvedimento;
- sono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali, riconosciute dalla Commissione europea come non costituenti aiuti di stato, previste a favore delle imprese.

*Conto energia:* i contributi di cui alle presenti direttive e criteri sono cumulabili con il sistema di incentivazione degli impianti fotovoltaici allacciati alla rete, denominato "Conto energia", di cui al decreto ministeriale di data 19 febbraio 2007. La spesa massima e le percentuali di contributo sono definiti nella relativa scheda tecnica, nei limiti consentiti dal "Conto energia". Il beneficiario dovrà, sotto la sua piena responsabilità, controllare che gli aiuti ricevuti, sia tramite questo sistema di incentivazione sia, eventualmente, tramite altri (es. BIM, istituti bancari, ecc.), non eccedano i vincoli imposti dal "Conto energia". A tal proposito, si ricorda che le tariffe incentivanti del Conto energia sono cumulabili con incentivi pubblici di natura regionale, provinciale, comunale o altro, in conto capitale e in conto interessi con capitalizzazione anticipata, fino al 20% del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto.

*Incentivi urbanistici ed edilizi dei comuni:* i contributi di cui alle presenti direttive e criteri sono cumulabili con le misure di incentivazione comunali finalizzate ad orientare l'attività edilizia verso soluzioni di maggiore efficienza energetica e di sostenibilità ambientale. Tali incentivi consistono generalmente in sconti sugli oneri di urbanizzazione e/o in aumenti di volumi realizzabili.

## 5.5 *Ulteriori obblighi in capo ai beneficiari*

- Le norme che regolano la promozione del risparmio energetico, in particolare i decreti del Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004, prevedono la possibilità, in capo a determinati soggetti (e la Provincia rientra fra questi), di richiedere all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) l’emissione di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) per interventi di risparmio energetico: peraltro i TEE vengono emessi dall’AEEG solo al raggiungimento di una soglia minima, che gli interventi realizzati tramite la procedura semplificata singolarmente non raggiungono. Per gli interventi oggetto di domanda di contributo/riciesta di liquidazione rientranti nella *procedura semplificata* come descritta nei presenti criteri, i beneficiari (E.S.Co. ed E.S.P.Co. escluse) si impegnano a cedere alla Provincia il diritto a chiedere all’AEEG i TEE che si rendessero eventualmente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi soggetti al contributo. Nel caso di interventi rientranti nella *procedura valutativa* il beneficiario, all’atto della presentazione della domanda, può scegliere se cedere o meno alla Provincia il diritto a richiedere i TEE.
- Le norme che regolano il sistema per lo scambio di quote di emissione, istituito dalla direttiva europea 2003/87/CE, integrata dalla direttiva 2004/101/CE, prevedono, tra l’altro, la possibilità di utilizzare le riduzioni generate da progetti di CDM (Clean Development Mechanism) e di JI (Joint Implementation). Detti meccanismi flessibili possono essere utilizzati da soggetti pubblici (e privati) che, pur non avendo obblighi di riduzione di emissione (come la Provincia) hanno facoltà di acquisire crediti e collocarli sul mercato delle emissioni. Pur nelle indubbe difficoltà operative per l’attuazione di quanto reso possibile dalle soprarichiamate direttive europee, con i presenti criteri la Provincia è autorizzata a ricercare gli opportuni meccanismi per sfruttare le possibilità offerte dal sistema di scambio di quote di emissione estendendo ai beneficiari, come descritto al punto precedente e con le medesime distinzioni fra procedura semplificata e valutativa, gli eventuali obblighi cui dovranno sottostare.
- Come richiesto all’articolo 3 bis della L.P. 14/1980, gli interventi che beneficiano dei contributi di cui ai presenti criteri devono essere in regola con le norme “in materia di urbanistica, di tutela storico-artistica e di tutela paesaggistico-ambientale”. Inoltre, devono essere installati a regola d’arte e comunque nel rispetto delle norme tecniche che regolano ciascun settore caratterizzante l’intervento in questione.

## 6. PROCEDURE PER LA CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

In questo capitolo verranno descritte le procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi che, come descritto nei capitoli precedenti, si distinguono nella procedura cosiddetta “semplificata” ed in quella cosiddetta “valutativa”: l’accesso all’una o all’altra delle stesse è determinato, salvo casi particolari successivamente specificati, dal fatto che la spesa ammissibile risulti, rispettivamente, inferiore/uguale o superiore ad Euro 40.000 (IVA compresa).

Si chiarisce fin d’ora che ricadono nella procedura semplificata gli interventi che, in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche, presentano una spesa massima ammessa (calcolata facendo riferimento alla scheda tecnica relativa alla tipologia da rendicontare ed alle dimensioni fisiche dell’intervento) inferiore o uguale a detto limite di spesa ma anche gli interventi che, pur presentando (in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche) una spesa massima ammessa superiore al predetto limite, sono documentati da fatture il cui importo (IVA compresa) risulti inferiore a 40.000 Euro.

Per consentire alla struttura provinciale (l’Agenzia provinciale per l’energia – APE) di organizzare un’ordinata raccolta ed istruttoria delle domande (nel caso della procedura valutativa), o delle domande/rendicontazioni (nel caso della procedura semplificata), si stabilisce che gli interventi che presentano una spesa massima ammessa (con la specificazione di cui sopra) inferiore o uguale ai 40.000 Euro (IVA compresa) devono venir rendicontati tramite la procedura semplificata ad eccezione degli enti pubblici che, se lo desiderano, possono effettuare domanda tramite la procedura valutativa anche in presenza di interventi si spesa massima ammessa inferiore ai 40.000 Euro e ad eccezione anche delle imprese che optassero per seguire le norme previste nel regolamento (CE) n. 800/2008: in questo caso, infatti, poiché il regolamento chiede che le domande di contributo debbano essere presentate prima dell’effettuazione dei lavori, se un’impresa intendesse avvalersi delle “regole” del regolamento medesimo, non potrebbe che effettuare la domanda con la procedura valutativa. Appare quasi superfluo ricordare che, nel caso un beneficiario si avvalessse delle eccezioni sopra previste, deve presentare (sul medesimo intervento) domanda solo sulla procedura valutativa e non anche su quella semplificata.

Sempre nell’ottica di una migliore organizzazione del lavoro, sia le domande/rendicontazioni presentate tramite la procedura semplificata sia le domande presentate tramite la procedura valutativa devono riguardare ciascuna una sola tipologia (come previste nelle schede tecniche); nel caso di domande relative ad interventi complessi presentate con la procedura valutativa, il computo metrico estimativo dovrà essere opportunamente suddiviso fra le eventuali più tipologie caratterizzanti l’intervento, ma le domande dovranno essere tante quante le tipologie di cui l’intervento si compone.

### 6.1 *Procedura semplificata*

La procedura semplificata, resa possibile dal comma 5 dell’art. 5 della L.P. 14/1980, prevede che il pagamento del contributo possa avvenire ad intervento già effettuato ed a spese già sostenute, con le seguenti modalità operative:

- telefonata ad un contact-center al fine di prenotare la rendicontazione dell'intervento presso una struttura periferica per l'informazione della Provincia o presso l'APE;
- rendicontazione dell'intervento con la presentazione delle relative fatture quietanzate con bonifico bancario, postale od on-line (per gli enti pubblici quietanzate nei modi consentiti dalla normativa), di una scheda descrittiva dell'intervento e di eventuale altra documentazione prevista nelle schede tecniche;
- a rendicontazione effettuata, l'applicativo informatico stampa la domanda di contributo e la contestuale richiesta di liquidazione che vengono sottoscritte, seduta stante, dal richiedente;
- controllo della documentazione inserita nell'applicativo informatico, concessione e liquidazione del contributo da parte di APE e successivo invio dei dati a Cassa del Trentino S.p.A. che provvederà al pagamento con il sistema on-banking, direttamente sul conto corrente del beneficiario.

Le speditive modalità sopra descritte sono rese possibili tramite l'utilizzo di un applicativo informatico, realizzato da Informatica Trentina S.p.A. su indicazioni di APE, che non è stato però, almeno per il momento, esteso alle domande/rendicontazioni presentate dalle E.S.P.Co. e dalle E.S.Co.. Tali due categorie di beneficiari, per la rendicontazione dei loro interventi, contatteranno, tramite il call-center, direttamente l'APE che provvederà alla raccolta delle domande, alla loro concessione, liquidazione e pagamento nei modi tradizionali, pur in procedura semplificata, semprechè E.S.P.Co. ed E.S.Co. rendicontino gli interventi nei limiti sotto indicati.

Nell'accedere alla procedura semplificata le E.S.P.Co. osserveranno, comunque, le seguenti disposizioni:

- ciascuna domanda/rendicontazione potrà riguardare una sola tipologia di interventi e l'ammontare complessivo dei contributi ricompresi nell'elenco dei beneficiari non potrà superare indicativamente i 100.000 Euro;
- ciascun intervento eseguito dalla E.S.P.Co. a favore dei singoli beneficiari deve possedere le caratteristiche previste per l'accesso alla procedura in questione.

Per quanto riguarda le E.S.Co., nell'accedere alla presente procedura semplificata, osserveranno le seguenti disposizioni:

- ciascuna domanda/rendicontazione potrà riguardare interventi relativi a più tipologie purché eseguiti nei confronti di un solo cliente, purché ciascun intervento possieda le caratteristiche previste per l'accesso alla procedura in questione e purché l'ammontare complessivo dei contributi ricompresi in ciascuna domanda/rendicontazione non superi indicativamente i 100.000 Euro;
- venga prodotto originale o copia autenticata del contratto di rendimento energetico stipulato fra E.S.Co. e cliente nel quale si tenga esplicitamente conto, nella definizione dei rispettivi obblighi economici, della possibilità che la E.S.Co. medesima benefici dei contributi previsti nei presenti criteri.

A parte la "provvisoria" rendicontazione tradizionale in capo ad E.S.P.Co. ed E.S.Co. di cui sopra, per tutti gli altri beneficiari, all'atto della rendicontazione dell'intervento, l'applicativo informatico stampa la domanda di contributo/richiesta di liquidazione, che deve essere sottoscritta, seduta stante, dal richiedente. Tale atto dovrà essere così composto:

- a) domanda di contributo/richiesta di liquidazione, completa dei dati anagrafici, bancari e fiscali, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo; in tale atto il richiedente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi posti in capo al beneficiario del contributo, come riportati nei presenti criteri, anche con riferimento alla cessione, a favore della Provincia, dei titoli di efficienza energetica e dei crediti di CO2 (questi due ultimi obblighi non sono posti in capo alle E.S.Co. ed alle E.S.P.Co.);
- b) documentazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, riportante:
  1. specifica dichiarazione in ordine allo svolgimento o meno di attività di impresa. Nel caso il soggetto svolga attività di impresa, lo stesso dovrà specificare, in alternativa, che il bene oggetto dell'intervento agevolabile non rientra in nessun modo nell'attività d'impresa, oppure che la concessione del contributo soddisfa le regole comunitarie degli aiuti «de minimis»;
  2. le informazioni tecniche relative all'intervento effettuato;
  3. il rendiconto finale in ordine alla spesa sostenuta per l'intervento ed alla regolare esecuzione dello stesso.

Per quanto riguarda la documentazione di cui alla precedente lettera b), particolare attenzione deve essere riservata al caso in cui il contributo sia corrisposto agli eredi di un beneficiario defunto: devono allora essere rispettate le prescrizioni disposte dall'art. 48, comma 3 del testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) e ss.mm..

Nel caso il beneficiario sia un *ente pubblico*, la documentazione sopra indicata andrà integrata con quanto riportato al punto 3 e) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni.

Nel caso il beneficiario sia una E.S.P.Co. oppure una E.S.Co., il fac-simile di domanda di contributo/richiesta di liquidazione, predisposto direttamente dall'APE e non gestito, almeno per il momento, tramite l'applicativo informatico, dovrà contenere, oltre alle informazioni ed agli obblighi descritti alla soprariportata lettera a), anche:

- nel caso di una E.S.P.Co.:
  - domanda di contributo a firma dei singoli richiedenti;
  - delega di incasso alla E.S.P.Co., a firma autenticata di ogni soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 38, comma 2 e dell'art. 21, comma 2, del DPR n. 445/2000;
  - copia delle fatture rilasciate dalla E.S.P.Co. ai singoli richiedenti, riportante il totale della spesa effettuata con, in dettaglio, l'importo dello sconto operato dalla stessa, pari al contributo concedibile;
- nel caso di una E.S.Co.:
  - originale o copia autenticata del contratto di rendimento energetico stipulato fra E.S.Co. e cliente nel quale si tenga esplicitamente conto, nella definizione dei rispettivi obblighi economici, della possibilità che la E.S.Co. medesima possa beneficiare dei contributi previsti nei presenti criteri;
  - copia delle fatture rilasciate alla E.S.Co. per ciascuno degli interventi eseguiti nel rispetto del contratto di rendimento energetico di cui sopra.

Le domande di contributo/richieste di liquidazione, generate dall'applicativo informatico all'atto della rendicontazione dell'intervento e firmate, seduta stante, dal richiedente, devono essere presentate con riferimento alle tecnologie previste nelle

schede tecniche allegate ai presenti criteri; anche la documentazione allegata alle domande/rendicontazioni deve rispettare quanto richiesto nelle medesime schede tecniche ed, allo scopo, l'APE è autorizzata a predisporre schede descrittive dell'intervento tramite le quali raccogliere tutti i dati necessari, nel rispetto dei contenuti dei presenti criteri. E' fatta comunque salva la facoltà del soggetto richiedente di allegare qualsiasi elaborato o documento volto a migliorare la conoscenza dell'intervento per il quale si chiede il contributo.

Il finanziamento degli interventi rendicontabili in procedura semplificata è disposto per singolo esercizio finanziario, successivamente all'approvazione del bilancio dell'APE relativo all'esercizio medesimo, ed è quantitativamente indicato nel dispositivo della deliberazione che approva i presenti criteri.

La liquidazione dei contributi ai soggetti richiedenti, con riferimento alla procedura semplificata, dovrà avvenire nel rispetto dell'ordine cronologico di prenotazione delle rendicontazioni effettuate al contact-center: al riguardo fa fede la data e l'ora delle telefonate. La *documentazione fiscale e tecnica* relativa alla realizzazione dell'intervento deve essere debitamente intestata al beneficiario del contributo e conservata dallo stesso per almeno cinque anni dalla data di liquidazione del contributo stesso.

Salvo casi particolari puntualmente individuati nei dispositivi della deliberazione che approva i presenti criteri, di norma gli interventi rendicontabili con la presente procedura sono caratterizzati da fatture di data compresa nel periodo fra l'approvazione della presente deliberazione e la data della deliberazione che approverà i criteri del 2010.

Eventuali domande/rendicontazioni non finanziate per carenza di stanziamenti, verranno ammesse d'ufficio, con priorità, nel Bando dell'anno successivo

## 6.2 *Procedura valutativa*

La procedura valutativa rappresenta il modo tradizionale di presentazione di una domanda di contributo ed il solo ammesso per quanto riguarda le imprese che seguano le norme previste dal regolamento (CE) n. 800/2008.

Detta procedura prevede la presentazione della domanda di contributo prima dell'effettuazione dell'intervento, la determinazione del contributo sulla base della spesa dichiarata ammissibile in seguito all'istruttoria eseguita dall'ufficio seguendo i valori riportati in ciascuna scheda relativa all'intervento oggetto della domanda di contributo, il calcolo definitivo del contributo sulla base della documentazione di rendicontazione e quindi la sua liquidazione.

Questi i vari passaggi previsti nella procedura valutativa:

- presentazione della domanda, prima dell'esecuzione dei lavori;
- verifica delle condizioni per l'ammissibilità, e determinazione analitica della spesa ammessa e del contributo (istruttoria);
- ordinamento degli interventi secondo le tipologie/tecnologie di cui al punto 4.1, nonchè, all'interno della stessa tipologia/tecnologia, in base a parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o altro, specificatamente indicati nelle schede tecniche;
- concessione del contributo;

- ad avvenuta esecuzione dei lavori, determinazione definitiva del contributo sulla base della documentazione di fine lavori e liquidazione dello stesso.

A tale procedura devono ricorrere tutti i soggetti beneficiari considerati dalla presente disciplina, quali individuati al capitolo 3, purché la domanda si riferisca ad interventi la cui spesa ammissibile sia superiore a 40.000 Euro (IVA compresa). Come già evidenziato, possono ricorrere a questa procedura, anche per interventi caratterizzati da una spesa ammissibile inferiore o uguale a 40.000 Euro, gli enti pubblici ed anche le imprese, qualora queste ultime optassero per seguire le norme previste dal regolamento (CE) n. 800/2008.

Le E.S.P.Co. possono accedervi a condizione che la spesa ammissibile relativa ai singoli interventi riferiti alla tipologia/tecnologia rispetto alla quale viene chiesto il contributo rispetti il limite stabilito per l'accesso alla procedura stessa (spesa maggiore di Euro 40.000). Si ricorda che deve essere presentata una domanda, ancorché riferita a più beneficiari, per ciascuna tipologia/tecnologia.

Le E.S.Co. possono accedervi a condizione che la spesa ammissibile relativa a tutti gli interventi eseguiti nei confronti di un solo cliente, anche caratterizzati da più tipologie/tecnologie, rispetti il limite stabilito per l'accesso alla procedura stessa (spesa maggiore di euro 40.000). Si ricorda che deve essere presentata una domanda, ancorché riferita a più interventi anche di diverse tipologie/tecnologie, per ciascun cliente con il quale la E.S.Co. ha stipulato un contratto di rendimento energetico.

La domanda presentata a valere sulla procedura valutativa, deve contenere le seguenti informazioni e documentazione:

- a) domanda di contributo completa dei dati anagrafici, bancari e fiscali, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo; in tale atto il richiedente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi posti in capo al beneficiario del contributo, come riportati nei presenti criteri, disponendo, o meno, la cessione, a favore della Provincia, dei titoli di efficienza energetica e dei crediti di CO<sub>2</sub>;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, reso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in ordine allo svolgimento o meno di attività di impresa.  
Nel caso il soggetto svolga attività di impresa, lo stesso dovrà specificare, in alternativa, che il bene oggetto dell'intervento agevolabile non rientra in nessun modo nell'attività d'impresa, oppure che intende farsi valutare la domanda con le regole comunitarie degli aiuti «de minimis» oppure che intende farsi valutare la domanda con le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 800/2008
- c) progetto preliminare;
- d) parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o altro, specificatamente indicati nelle schede tecniche, utili a stabilire, nel caso di più domande presentate sulla medesima tipologia/tecnologia, l'ordine di priorità.

Nel caso la domanda venga presentata da un Ente pubblico, la documentazione di cui sopra deve comunque rispettare la disciplina dettata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni.

Nel caso la domanda venga presentata da una E.S.P.Co. oppure da una E.S.Co., la domanda di contributo dovrà contenere, oltre alle informazioni ed agli obblighi descritti alla soprariportata lettera a), anche:

- nel caso di una E.S.P.Co.:

- domanda di contributo a firma dei singoli richiedenti;
- delega di incasso alla E.S.P.Co., a firma autenticata di ogni soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 38, comma 2 e dell'art. 21, comma 2, del DPR n. 445/2000;

(e, *successivamente, solo in caso di eventuale liquidazione del contributo*):

- copia delle fatture rilasciate dalla E.S.P.Co. ai singoli richiedenti, riportante il totale della spesa effettuata con, in dettaglio, l'importo dello sconto operato dalla stessa, pari al contributo concedibile;
- nel caso di una E.S.Co.:
- originale o copia autenticata del contratto di rendimento energetico stipulato fra E.S.Co. e cliente nel quale si tenga esplicitamente conto, nella definizione dei rispettivi obblighi economici, della possibilità che la E.S.Co. medesima possa beneficiare dei contributi previsti nei presenti criteri;

(e, *successivamente, solo in caso di eventuale liquidazione del contributo*):

- copia delle fatture rilasciate alla E.S.Co. per ciascuno degli interventi eseguiti nel rispetto del contratto di rendimento energetico di cui sopra.

Le domande di contributo devono essere presentate dai richiedenti con riferimento alle tecnologie previste nelle schede tecniche allegate ai presenti criteri; anche la documentazione allegata alle domande deve rispettare quanto contenuto entro le medesime schede tecniche ed, allo scopo, l'APE è autorizzata a predisporre apposite schede per ciascun intervento, tramite le quali raccogliere tutti i dati necessari, nel rispetto dei contenuti dei presenti criteri. E' fatta comunque salva la facoltà del soggetto richiedente di allegare qualsiasi elaborato o documento volto a migliorare la conoscenza dell'intervento per il quale si chiede il contributo.

Le domande di contributo presentate nei periodi individuati dal Bando verranno, mano a mano, istruite e poste in una graduatoria. Come indicato al precedente punto 4.1, l'elencazione di priorità tra le tipologie/tecnologie (individuata dal numero d'ordine delle stesse) è rilevante ai fini di determinare l'ordine di finanziamento degli interventi di cui alla presente procedura valutativa. In caso di presenza di più interventi all'interno della medesima priorità, si ricorre a parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o altro, specificatamente indicati nelle schede tecniche.

A conclusione dell'istruttoria e dell'ordinamento delle domande secondo le modalità sopra descritte, si procede alla *concessione del contributo* alle domande che risultano "coperte" in base alle risorse finanziarie stanziare in bilancio.

Per quanto riguarda i termini per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi, l'art. 71 della legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7 e s.m. prevede che la Giunta provinciale emani direttive alle strutture provinciali per accelerare il completamento delle procedure di spesa nonché provveda a fissare, qualora non stabilite dalle leggi o dai criteri di settore, i termini di effettivo avvio nonché i termini per la rendicontazione delle opere e degli interventi. L'articolo in parola prevede ancora che la Giunta provinciale possa stabilire le caratteristiche delle opere e degli interventi per i quali non è necessaria la fissazione del termine di effettivo avvio.

In attuazione di quanto disposto dalla norma sopra citata, vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007 e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla Giunta provinciale in attuazione del comma 9 dell'art. 1 della L.P. n. 2/2009, si stabilisce che il

provvedimento dirigenziale di concessione del contributo, relativo alla realizzazione e alla rendicontazione degli interventi oggetto della presente procedura valutativa, preveda:

- a) se la spesa ammissibile è uguale o inferiore a 300.000 Euro non risulta necessario fissare il termine di effettivo avvio dei lavori.

La documentazione relativa alla rendicontazione deve essere presentata entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato concesso il contributo.

Tale termine può essere prorogato dal dirigente del Servizio competente per una sola volta, purché la richiesta di proroga sia:

- inoltrata entro la scadenza del termine;
- adeguatamente motivata per fatti non imputabili al beneficiario;

- b) Se la spesa ammessa è superiore a 300.000 Euro, il termine per l'effettivo avvio dei lavori è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato concesso il contributo. L'avvio dei lavori deve essere attestato con una delle seguenti certificazioni:

- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal direttore dei lavori;
- documento fiscale di consegna dei primi materiali;
- copia della comunicazione di inizio lavori presentata presso il Comune dove ha sede l'intervento.

La documentazione relativa alla rendicontazione deve essere presentata entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato concesso il contributo.

Entrambi i predetti termini possono essere prorogati per una sola volta dal dirigente del Servizio competente.

Nel caso di proroga del termine di avvio dei lavori, la richiesta di proroga deve essere:

- inoltrata entro la scadenza del termine;
- adeguatamente motivata per fatti non imputabili al beneficiario.

Nel caso di proroga del termine di rendicontazione, le predette condizioni devono essere integrate con:

- la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto avvio dei lavori.

In caso di inosservanza dei termini sopra stabiliti, il contributo decade e ne viene disposta la revoca ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007 e s.m. e comunque in accordo con quanto stabilito dalla Giunta provinciale in attuazione del comma 9 dell'art. 1 della L.P. n. 2/2009.

Per quanto riguarda la *liquidazione del contributo*, essa è disposta a seguito di presentazione della documentazione di rendicontazione, di verifica in ordine alla conformità e congruità della stessa con quanto stabilito nel provvedimento di concessione dei contributi.

- a) La liquidazione del contributo a favore dei soggetti privati e delle imprese è disposta con riferimento alla disciplina stabilita dalla L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m., ed a quanto riportato nel D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg..

Per quanto riguarda la verifica delle opere realizzate, l'erogazione del contributo può avvenire:

- per interventi la cui spesa finale è inferiore o uguale a 155.000,00 Euro, a seguito:

- della presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, concernente la spesa finale relativa alle opere realizzate e alla regolare esecuzione delle stesse
  - o, in alternativa, delle verifiche finali disposte dalla struttura competente a seguito della comunicazione della conclusione dei lavori da parte del beneficiario.
- per interventi la cui spesa finale è superiore a 155.000 Euro, a seguito:
- di presentazione di perizia asseverata di un professionista abilitato, che non abbia avuto interessi diretti o indiretti nelle opere eseguite, concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta;
  - o, in alternativa, delle verifiche finali disposte dalla struttura competente a seguito della comunicazione della conclusione dei lavori da parte del beneficiario.
- b) La liquidazione dei contributi a favore degli enti pubblici, è disposta in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839 di data 3.12.2004 e dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg..

Nel caso in cui il contributo sia corrisposto agli eredi di un beneficiario defunto, devono essere rispettate le prescrizioni disposte dall'art. 48, comma 3 del testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) e ss.mm..

La *documentazione fiscale e tecnica* relativa alla realizzazione dell'intervento deve essere debitamente intestata al beneficiario del contributo e conservata dallo stesso per almeno cinque anni dalla data di liquidazione del contributo stesso.

A seguito di attivazione da parte dei servizi competenti della procedura di controllo in ordine alla veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, tale documentazione deve essere esibita al personale incaricato.

La *dimostrazione dell'avvenuto pagamento* della spesa sostenuta - escluse eventuali spese tecniche per la progettazione ed eventuali importi di acconto - avviene sulla base del possesso e dell'esibizione, se richiesta:

- del bonifico bancario, postale od on-line relativo al pagamento delle diverse fatture;
- di altra documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle predette fatture.

Sono ammesse a liquidazione anche le spese documentate con autofattura, emessa ai sensi della vigente normativa fiscale (D.P.R. n. 635/1972).

Qualora le *opere vengano eseguite parzialmente* rispetto al progetto presentato, la liquidazione viene disposta in misura proporzionale alle opere eseguite purché siano funzionanti, eseguite in armonia con il progetto presentato ed inoltre la quantità, o il valore, di dette opere corrisponda a più della metà di quelli inizialmente previsti e comunque superiori alla dimensione minima stabilita. In caso contrario verrà disposta la revoca del contributo. Nel caso di opere eseguite per intero, o anche in misura maggiore rispetto a quanto previsto nella domanda, la liquidazione viene disposta sulla base della spesa originariamente ammessa a contributo.

L'erogazione del contributo in conto capitale, per i soggetti privati ed imprese, potrà essere disposta solo dopo il completamento delle opere. Tuttavia, qualora l'ammontare della spesa ammessa superi l'importo di 52.000 Euro, *l'erogazione del contributo può essere disposta in più soluzioni*, in via anticipata, in base agli stati di avanzamento dei lavori, per importi non inferiori al 20 per cento della spesa ammessa a contributo. In questi casi la liquidazione viene effettuata previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute ed ammesse a contributo, nonché della documentazione attestante che le stesse sono state liquidate.

Gli interventi *realizzati con contratto di leasing* sono ammissibili per un periodo massimo di durata contrattuale di 5 anni. La liquidazione del contributo avverrà in più soluzioni, con cadenza annuale, dietro presentazione della copia autenticata del contratto e delle fatture relative ai canoni intestate al soggetto beneficiario del contributo. La liquidazione, con riferimento alla sola quota capitale, potrà essere effettuata fino al raggiungimento dell'80% del contributo, riservando il saldo finale alla presentazione della fattura relativa al riscatto. In caso di mancato riscatto della proprietà, il contributo verrà revocato e le eventuali somme già erogate verranno reintroitate.

Eventuali istanze non finanziate per carenza di stanziamento vengono ammesse d'ufficio nel Bando dell'anno successivo. Le stesse saranno trattate alla stregua delle domande presentate in tale esercizio.

Come puntualmente individuato nei dispositivi della deliberazione che approva i presenti criteri, le domande presentate in una data compresa nel periodo fra l'approvazione della presente deliberazione e la data della deliberazione che approverà i criteri del 2010, verranno istruite con i criteri, misura del contributo ed altri adempimenti previsti nei presenti criteri.

Le domande vengono dichiarate decadute con atto dirigenziale e relativa notifica ai soggetti interessati quando non rientrano nelle graduatorie di finanziamento di due successivi esercizi.

Interventi con rilevanti finalità pubbliche e che rivestono particolari motivi di urgenza in relazione alla necessità di integrazione funzionale ed esecutiva con lavori già finanziati da altre leggi di settore ed in fase di completamento, possono essere ammessi a contributo nel corso dello stesso anno di presentazione. Tali fattispecie sono comunque individuate singolarmente con apposito provvedimento della Giunta provinciale che individua contestualmente l'entità della spesa e le modalità con le quali la stessa deve essere sostenuta.

Eventuali domande presentate all'Agenzia provinciale per l'energia da parte di imprese ed enti pubblici secondo le disposizioni contenute nel Bando per il 2009 del Programma Operativo FESR 2007–2013 (Asse 1 Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico), verranno istruite, verrà predisposto l'eventuale provvedimento di concessione e verranno rendicontate e liquidate secondo le "regole" in detto Bando contenute.

### 6.3 *Contenuti del Bando*

Come anticipato nelle premesse, le direttive ed i criteri stabiliti nel presente atto debbono essere armonizzati, almeno dal punto di vista organizzativo, con quanto stabilito nella deliberazione n. 690 del 3 aprile 2009 relativa agli incentivi ai veicoli a basso impatto ambientale di cui all'articolo 3 sexies della L.P. 14/1980. Inoltre la Giunta provinciale, per far fronte nel migliore dei modi alla crisi economico-finanziaria che colpisce cittadini ed imprese, ha stabilito diverse azioni anticongiunturali, alcune delle quali già varate ed altre in corso di predisposizione, in ciascuna delle quali il tema "risparmio energetico e produzione di energia da fonte rinnovabile" è significativamente presente.

Ci si riferisce, per citare i più importanti, ai nuovi criteri nel campo degli interventi "energetici" adottati dalla Giunta per gli aiuti alle imprese del settore industria, commercio, artigianato e turismo, a quelli per le imprese agricole e, con riferimento a quelli ancora allo studio, a quelli relativi alle ristrutturazioni edilizie ed a quelli previsti nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Programma Operativo 2007–2013.

Organizzare e, soprattutto, armonizzare gli aiuti previsti in ciascun provvedimento deciso dalla Giunta provinciale è compito arduo che risulta opportuno demandare ad un Bando da assumere con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia, ovviamente nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente atto e con quelli relativi agli altri settori sopra ricordati.

In generale verranno disciplinati nel Bando:

- i termini temporali e le modalità di presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione degli interventi tramite la procedura semplificata ed alla presentazione delle domande tramite quella valutativa;
- i criteri cui assoggettare gli interventi e le domande che sono stati/e realizzati/presentate fra la fine del Bando 2008 e l'inizio del Bando 2009, nel rispetto del dispositivo previsto nella deliberazione che approva i presenti criteri;
- la modulistica da utilizzare per le diverse fasi del procedimento;
- aspetti di natura procedurale e, comunque, utili allo snellimento del sistema;
- i recapiti telefonici, in particolare quello del contact-center, gli indirizzi delle strutture deputate alla ricezione delle rendicontazioni e gli indirizzi dei siti internet nei quali reperire informazioni e modulistica.

In particolare e per il puntuale rispetto di uno dei cardini della manovra anticongiunturale della Giunta provinciale che riguarda la "messa in circolo" delle risorse il prima possibile, il Bando dovrà prevedere, all'interno ed in aggiunta a quanto stabilito nella procedura valutativa come sopra descritta, un "Bando stralcio" che preveda un periodo temporale ristretto (60 giorni) nel quale sia possibile presentare domande di contributo con l'esplicito impegno, da parte del richiedente e pena la revoca del contributo, al rispetto di tempi brevi per l'inizio e la conclusione dei lavori. Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti beneficiari, il "Bando stralcio" dovrà opportunamente raccordarsi con quanto previsto nell'apposito Bando che la Giunta sta per emanare per l'utilizzo delle risorse FESR 2007 -2013.

Si ritiene infatti che la procedura semplificata certamente rappresenti il meglio in fatto di "spendibilità immediata" delle risorse, mentre la procedura valutativa appare, per sua natura, un po' "elefantiaca" e non perfettamente in linea con le esigenze della manovra anticongiunturale: l'introduzione, in aggiunta alla procedura standard, di una

procedura sempre valutativa ma più veloce, dovrebbe contribuire a dare un ulteriore impulso alla manovra.

Il “Bando stralcio” dovrà, quindi, prevedere che le domande relative ad interventi con spesa ammissibile superiore ai 40.000 Euro (IVA compresa), per i quali il richiedente si impegna (pena revoca del contributo) ad iniziare i lavori entro la fine del 2009 ed a concluderli entro la fine del 2010, verranno immediatamente istruite e, nel caso di esito favorevole, verrà concesso il contributo; tale possibilità deve essere aggiunta a quella di norma prevista e descritta qui sopra nel paragrafo relativo alla procedura valutativa.

## **7. DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

### *7.1 Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*

La disciplina di controllo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà trova specifico riferimento nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ed in particolare all'art. 71 e 72.

A livello provinciale queste disposizioni sono state recepite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2389 del 4 ottobre 2002, modificata con la deliberazione n. 1773 del 25 luglio 2003.

Con riferimento ai controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive, la Giunta provinciale con la deliberazione n. 839 del 19 aprile 2002, ha determinato il campione minimo di pratiche da sottoporre al controllo, diversificato per strutture organizzative. Per l'ex Servizio energia, oggi Servizio pianificazione energetica ed incentivi, il suddetto provvedimento definiva il campione minimo di pratiche da sottoporre a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà nella misura del 10% del numero complessivo delle pratiche. Tale misura, ritenuta congrua al tempo della sua individuazione sulla scorta del numero di istanze di contributo annualmente presentate, appare oggi non più confacente ai livelli attuali di domanda presentate. Tenuto conto che le Agenzie, ai sensi del punto 3) del dispositivo della citata deliberazione n. 839/2002, possono provvedere autonomamente ad individuare il proprio campione minimo di dichiarazioni da sottoporre a controllo, con il presente atto si stabilisce di determinare il campione minimo dell'Agenzia provinciale per l'energia nella misura dell'1% del numero complessivo di pratiche, fatte salve le diverse indicazioni riguardanti i controlli sugli interventi a valere sul "Programma Operativo FESR 2007-2013 che saranno definite nel bando annuale.

### *7.2 Altre tipologie di controllo*

Un'ulteriore attività di controllo riguarda le imprese per le quali viene concesso il contributo in regime "de minimis". A queste imprese viene richiesta l'autodichiarazione di non aver percepito nell'arco dell'anno in cui riceve il contributo di cui ai presenti criteri e nei due anni precedenti, contributi in misura complessivamente superiore alla misura stabilita nella disciplina in vigore della comunità europea, con particolare riferimento al Regolamento CE n. 1998 del 2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) nonché, a seguito dell'eventuale decisione di autorizzazione della Commissione europea, del limite stabilito nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01 "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica", pubblicata sulla GUCE C16/1 del 22.1.2009. Tali dichiarazioni sostitutive dovranno anch'esse essere riscontrate con un controllo a campione per verificarne la veridicità attraverso una richiesta di informazioni presso i settori economici dell'amministrazione provinciale.

## 8. SCHEDE TECNICHE

**SCHEDA N. 1****TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: DIAGNOSI ENERGETICHE E STUDI DI FATTIBILITA'**

Sono ammessi a contributo gli studi di fattibilità tecnico-economica e le diagnosi energetiche, relative a produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, ivi compresi i Piani energetici comunali e i Programmi di intervento sui centri di consumo di proprietà pubblica. Questi ultimi dovranno comprendere una analisi dell'esistente e la proposizione di interventi, con le relative valutazioni di ordine tecnico ed economico, per la riduzione dei consumi energetici. In fase di liquidazione del contributo per il Programma di intervento, dovrà essere prodotta una delibera dell'ente proponente, contenente una valutazione dei risultati del Programma e le indicazioni sugli eventuali interventi da realizzare.

	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	NO	NO	SI
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
4	PERCENTUALE CONTRIBUTO	-	-	80%
5	CONTRIBUTO MINIMO	-	-	4.000 €

**SPESA MAX AMMESSA**

Preventivo di spesa

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda :**

- a) nel caso di "Programmi di intervento sui centri di consumo di proprietà pubblica", dovrà essere prodotta una delibera dell'ente pubblico beneficiario, contenente una valutazione dei risultati del Programma e le indicazioni sugli interventi da realizzare.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2,  
b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: data di presentazione della domanda.

## SCHEMA N. 2

### TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: **INTERVENTI DIMOSTRATIVI**

E' prevista la possibilità di concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di Interventi Dimostrativi per l'efficienza energetica e l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.

La qualifica di Intervento Dimostrativo è attribuita motivatamente, per ogni intervento, sulla base di almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. impiego di tecnologie innovative non ancora mature per la diffusione su larga scala e non ancora realizzate sul territorio provinciale;
2. impiego coordinato nello stesso intervento di una pluralità di tecnologie e/o metodologie progettuali o gestionali in grado di ottenere significative sinergie di risultati ovvero di prefigurare modalità di applicazione e di uso innovativi rispetto alle applicazioni correnti;
3. utilizzazione dell'edificio e/o dell'impianto a scopi didattici o formativi.

In deroga a quanto previsto al punto 1., al fine di acquisire dati e informazioni circa le caratteristiche di ventosità e produttività, è ammesso il finanziamento di impianti eolici dimostrativi nella misura di un progetto per ogni Comunità di valle (L.P. n. 6/2006).

La proposta di Intervento Dimostrativo dev'essere integrata, per gli interventi a scopo didattico o formativo, da una proposta di attività didattiche collegate all'impianto e da attrezzature in grado di supportare tali attività (es.: monitoraggio della produzione e/o dei risultati). Negli altri casi, da un programma di monitoraggio sistematico della durata di almeno 3 anni, da realizzarsi da parte di enti o Istituti di dimostrata competenza nel settore energetico che abbiano già stipulato, all'atto della domanda, un accordo preliminare sull'effettuazione dei monitoraggi stessi. Tale accordo dovrà essere prodotto contestualmente alla domanda di contributo.

Il contributo verrà concesso con l'espressa clausola di cui sopra; tra le spese ammesse potranno essere conteggiate anche le spese relative al monitoraggio, ma la mancata consegna di un report annuale, entro un congruo termine stabilito dall'atto di concessione del contributo, comporta la revoca del contributo concesso.

In caso di Intervento Dimostrativo che preveda la realizzazione di collettori solari autocostruiti, ad esempio su edifici scolastici, impianti sportivi, ecc., lo "scopo didattico o formativo" di cui al precedente punto 3. deve comprendere:

- i) specifico materiale didattico (dispensa e presentazione in formato digitale) che riguardi l'energia solare in generale, il solare termico in generale e quello autocostruito, le caratteristiche tecniche e funzionali dell'impianto realizzato ed il risparmio di energia e di CO<sub>2</sub>;
- ii) attività formativa teorico/pratica di almeno cinque ore, rivolta agli utenti dei servizi comunali e delle associazioni ed istituti educativi, che riguardi l'energia solare in generale, il solare termico in generale e quello autocostruito, il dimensionamento e il posizionamento ottimale dell'impianto che si va a realizzare, i vantaggi economici/ambientali e la lettura (monitoraggio) di dati che li quantifichino;
- iii) ad impianto realizzato, l'utilizzo dello stesso per le sue caratteristiche sperimentali, dimostrative e didattiche, per svolgere attività formativa di almeno tre ore rivolta agli scolari/studenti delle scuole elementari/medie/superiori locali finalizzata a fornire indicazioni teorico/pratiche relative all'energia solare in generale, il solare termico in generale e quello autocostruito, il dimensionamento ed il posizionamento ottimale dell'impianto solare termico, i vantaggi economici ed ambientali, la visita dell'impianto realizzato e la lettura dei dati caratteristici dell'impianto medesimo tramite centralina elettronica in grado di interfacciarsi con il contacalorie e le sonde di rilevamento delle temperature dell'impianto;
- iv) monitoraggio dell'impianto nei tre anni successivi alla sua realizzazione consistente nella raccolta trimestrale e conservazione dei dati caratteristici dell'impianto medesimo rilevati da parte delle società gestrici degli impianti sportivi, la loro organizzazione ed elaborazione, la redazione di un rapporto annuale sul funzionamento ed il calcolo dei risparmi economici ed ambientali conseguiti.

Per la parte dell'Intervento Dimostrativo relativa alla realizzazione dei collettori solari autocostruiti verrà riconosciuta una spesa massima ammessa con i valori riportati nella scheda tecnica n. 9, sotto la voce "autocostruiti o aria", tenendo conto che la percentuale di contributo sarà pari al 100% della spesa ammessa.

	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	NO	SI
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	50%	-	100%
4	CONTRIBUTO MINIMO	10.000 €	-	20.000 € *
5	CONTRIBUTO MASSIMO	50.000 €	-	500.000 €

SPESA MAX AMMESSA
Preventivo di spesa

\* nel caso di Intervento Dimostrativo relativo a collettori solari autocostruiti (non abbinato ad altro intervento), il contributo minimo è pari a 5.000 euro.

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda :**

- relazione illustrativa dell'intervento che dimostri che lo stesso possiede almeno una delle tre caratteristiche sopra descritte;
- nel caso di intervento a scopo didattico e formativo, la relazione illustrativa di cui alla precedente lettera b) dovrà contenere un prospetto di attività didattiche collegato all'edificio e/o all'impianto che prevedano l'uso di attrezzature in grado di supportare tale attività. Se l'intervento dimostrativo riguarda specificatamente la realizzazione di collettori solari autocostruiti, la relazione illustrativa di cui alla precedente lettera b) dovrà evidenziare tutte le attività previste nei punti i), ii), iii), iv) sopra scritti;
- nel caso di interventi di cui alle caratteristiche descritte ai punti 1 e 2 sopra elencati, la relazione illustrativa di cui alla precedente lettera b) dovrà contenere un accordo di monitoraggio sistematico della durata di almeno 3 anni, eseguito da enti o Istituti di provata esperienza in campo energetico;
- nel caso in cui l'intervento preveda spese per l'effettuazione di monitoraggi, spese sulle quali viene richiesta l'erogazione del contributo, la relazione illustrativa di cui alla precedente lettera b) dovrà contenere l'espresso impegno, pena la revoca del contributo, della consegna all'APE di un report annuale;

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2,
- criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: data di presentazione della domanda.

**SCHEDA N. 3****TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: RETI ENERGETICHE**

La presente tipologia/tecnologia comprende impianti di produzione, di trasporto e distribuzione di energia termica, le cui caratteristiche siano riconducibili alle tecnologie della cogenerazione, agli impianti di produzione di energia da biomassa o ai generatori di calore ad altissimo rendimento, purché abbinati ad una rete di teleriscaldamento. Ai fini di una maggiore tutela della qualità dell'aria, non sono ammessi a contributo gli impianti alimentati a gasolio o ad olio combustibile.

Sono riconducibili alla presente tipologia/tecnologia gli interventi di teleriscaldamento qualora il costo della rete di distribuzione dei fluidi sia superiore al 20% del totale della spesa ammessa.

	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	35% se gas naturale		70% (*)
		40% se biomassa o fluidi energetici recuperati da impianti esistenti		
4	CONTRIBUTO MINIMO	10.000 €		20.000 €
5	CONTRIBUTO MASSIMO		DE MINIMIS o REGOLAM. 800/2008	-

**SPESA MAX AMMESSA**

Preventivo di spesa

(\*) Per gli enti pubblici, la percentuale del 70% è riservata ai soli interventi a servizio esclusivo dei loro edifici o di edifici ad uso pubblico; nel caso di nuove reti ovvero estensioni di reti esistenti che prevedano anche l'allacciamento di altre utenze private, si applicano le percentuali di contributo previste per i soggetti economici.

***N.B. Gli interventi di cui alla presente scheda rientrano solo nella procedura valutativa***

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda :**

a) energia termica prodotta dall'impianto in kWh/anno.

**Procedura valutativa:**

- a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2,
- b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: secondo i gruppi di sottopriorità descritti nel punto 4.1 dei presenti criteri. Nel caso di più domande ricadenti all'interno di ciascun gruppo di sottopriorità, l'ordinamento avverrà sulla base dell'energia termica prodotta (kWh/anno), dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell'energia termica prodotta, l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, di seguito, le altre).

**SCHEDA N. 4****TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: EDIFICI SOSTENIBILI**

Edifici nuovi o edifici completamente demoliti e ricostruiti ovvero ampliamenti di volumi esistenti superiori al 30% dell'edificio esistente, che raggiungono la classificazione di sostenibilità "Certificato", "Silver", "Gold" o "Platinum" secondo la delibera della Giunta provinciale n. 825 del 20 aprile 2007.

Il contributo per l'edificio sostenibile non è cumulabile con altra tipologia/tecnologia, eccetto quelle delle schede n. 7, n. 8, n. 13 e n. 14 purchè i relativi interventi siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

L'edificio sostenibile deve rispettare obbligatoriamente almeno la classe "B" di certificazione energetica.

Per superficie (mq) si intende la Superficie netta calpestabile riscaldata (SNCR), per volume (mc) si intende il Volume lordo riscaldata.

	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI, limitatamente agli edifici non finanziati da altre leggi di settore.
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	35%	35%	70%
4	SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA	80 mq	100 mq	100 mq
5	CONTRIBUTO MASSIMO	-	<i>*semplificata:</i> DE MINIMIS <i>*valutativa:</i> - DE MINIMIS o - REGOL. 800/2008	-

**SPESA MAX AMMESSA**

	<i>SNCR ≤ 500 mq</i>	<i>500 mq &lt; SNCR ≤ 2000 mq</i>	<i>SNCR &gt; 2000 mq</i>
classe "Certificato"	€/mq 220,00*S	€ 110.000,00+€/mq 110,00*S1	€ 275.000,00+€/mq 27,50*S2
classe "Silver"	€/mq 270,00*S	€ 135.000,00+€/mq 135,00*S1	€ 341.250,00+€/mq 55,00*S2
classe "Gold"	€/mq 330,00*S	€ 165.000,00+€/mq 165,00*S1	€ 412.500,00+€/mq 82,50*S2
classe "Platinum"	€/mq 357,50*S	€ 178.750,00+€/mq 20,00*S1	€ 508.750,00+€/mq 110,00*S2

N.B.: S : SNCR fino a 500 mq compresi;

S1: SNCR per la parte eccedente i 500 mq e fino a 2000 mq compresi;

S2: SNCR per la parte eccedente i 2.000 mq.

La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento alla Superficie netta calpestabile riscaldata (SNCR) attribuibile a ciascuno scaglione di superficie di appartenenza.

Esempio: Edificio da SNCR 700 mq di classe "Certificato":

Spesa max ammessa = 110.000,00€ + 110,00€/mq\*(700-500)mq = € 132.000,00.

Per tutte le categorie di edifici non rientranti in E1.1 ai sensi del DPR 412/93, le cui classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria sono espressi in KWh/m3anno, i valori di spesa massima ammessa per metro quadrato vanno riferiti al volume netto riscaldata, dividendo le cifre esposte (relative alla spesa max ammessa) per un fattore 3.

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda :**

- a) certificato di sostenibilità (Certificato, Silver, ecc.);
- b) attestato di certificazione energetica dell'edificio (kWh/mq anno);
- c) Superficie netta calpestabile riscaldata.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;
- b) valutazione preliminare secondo il protocollo di sostenibilità adottato (delibera della Giunta provinciale n. 825 del 20 aprile 2007) e relazione energetica comprensiva di calcolo del fabbisogno energetico preliminare (con calcolo di  $E_{pgl}$ ), secondo la delibera della Giunta provinciale n. 2167/2006;
- c) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: livello di sostenibilità con al vertice il livello "platinum", poi il "gold", poi il "silver" ed infine il "certificato". All'interno dello stesso livello, l'ordinamento avverrà secondo la quantità di energia risparmiata (kWh/anno), dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell'energia risparmiata, l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, mano a mano, le altre).

**SCHEDA N. 5****TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: EDIFICI A BASSO CONSUMO ESISTENTI**

Interventi su edifici esistenti, già riscaldati, che migliorino di almeno due classi la propria classificazione energetica per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria con riferimento alla delibera della Giunta provinciale n. 2167 del 20 ottobre 2006 - vedi "Classificazione energetica degli edifici" allegata.

Sono ammessi a contributo anche le singole porzioni materiali di edifici purché gli interventi riguardino anche la coibentazione di soffitti o pavimenti disperdenti verso l'esterno o verso locali non riscaldati..

Il contributo per l'edificio a basso consumo esistente non è cumulabile con altra tipologia/tecnologia, eccetto quelle delle schede n. 7, n. 8, n. 13 e n. 14 purché i relativi interventi siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Per superficie (mq) si intende la Superficie netta calpestabile riscaldata (SNCR), per volume (mc) si intende il Volume lordo riscaldata.

	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI, limitatamente agli edifici non finanziati da altre leggi di settore.
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	35%	35%	70%
4	SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA	80 mq	100 mq	100 mq
5	CONTRIBUTO MASSIMO	-	<i>*semplificata:</i> DE MINIMIS <i>*valutativa:</i> - DE MINIMIS o - REGOL. 800/2008	-

**SPESA MAX AMMESSA**

	<i>SNCR ≤ 500 mq</i>	<i>500 mq &lt; SNCR ≤ 2000 mq</i>	<i>SNCR &gt; 2000 mq</i>
almeno 2 classi	€/mq 192,50*S	€ 96.250,00+€/mq 82,5*S1	€ 220.000,00+€/mq 33,00*S2
almeno 3 classi	€/mq 247,50*S	€ 123.750,00+€/mq 11,00*S1	€ 288.750,00+€/mq 55,00*S2
almeno 4 classi	€/mq 275,00*S	€ 137.500,00+€/mq 13,30*S1	€ 343.750,00+€/mq 82,50*S2

N.B.: S : SNCR fino a 500 mq compresi;

S1: SNCR per la parte eccedente i 500 mq e fino a 2000 mq compresi;

S2: SNCR per la parte eccedente i 2.000 mq.

La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento alla Superficie netta calpestabile riscaldata (SNCR) attribuibile a ciascuno scaglione di superficie di appartenenza.

Esempio: Edificio da SNCR 3.000 mq, salto di 2 classi:

Spesa max ammessa = 220.000,00€ + 33,00€/mq\*(3000-2000)mq = € 253.000,.

Per tutte le categorie di edifici non rientranti in E1.1 ai sensi del DPR 412/93, le cui classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria sono espressi in KWh/m3anno, i valori di spesa massima ammessa per metro quadrato vanno riferiti al volume netto riscaldata, dividendo le cifre esposte (relative alla spesa max ammessa) per un fattore 3.

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda :**

- a) prestazione energetica dell'edificio (kWh/mq anno) ante intervento secondo la deliberazione n. 2167/2006 e calcolo di  $E_{p_{gl}}$ ;
- b) attestato di certificazione energetica post intervento e calcolo di  $E_{p_{gl}}$  secondo la deliberazione n. 2167/2006;
- c) superficie netta calpestabile riscaldata.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;
- b) relazione energetica comprensiva del calcolo del fabbisogno energetico ante intervento e di progetto (Calcolo di  $E_{p_{gl}}$ );
- c) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: miglioramento di classe conseguiti con, al vertice, il miglioramento di 4 classi, poi di 3 classi ed infine di 2 classi.. All'interno dello stesso miglioramento, l'ordinamento avverrà secondo la quantità di energia risparmiata (kWh/anno), dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell'energia risparmiata, l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, mano a mano, le altre).

## CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Per le categorie di edifici classificati E1. 1 (abitazioni adibite a residenza continuativa) ai sensi del DPR 412/93, le classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria desunti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2167 del 20/10/2006, sono riportati nella tabella seguente (valori espressi in kWh/ m<sup>2</sup>/anno):

	Fabbisogno in kWh/m <sup>2</sup> a		
	Riscaldamento	Acqua calda sanitaria	Totale
<b>CLASSE A+</b>	≤22	≤9	≤30
<b>CLASSE A</b>	≤22	≤18	≤40
<b>CLASSE B+</b>	≤35	≤18	≤50
<b>CLASSE B</b>	≤45	≤18	≤60
<b>CLASSE C+</b>	≤60	≤21	≤80
<b>CLASSE C</b>	≤100	≤21	≤120
<b>CLASSE D</b>	≤155	≤24	≤180
<b>CLASSE E</b>	≤195	≤30	≤225
<b>CLASSE F</b>	≤230	≤36	≤270
<b>CLASSE G</b>	>230	>36	>270

Per tutte le altre categorie di edifici non rientranti in E1. 1 ai sensi del DPR 412/93, le classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria sono espressi in kWh/ m<sup>3</sup> /anno. Tali valori sono riportati nella tabella seguente:

	Fabbisogno in kWh/m <sup>3</sup> a		
	Riscaldamento	Acqua calda sanitaria	Totale
<b>CLASSE A+</b>	≤6	≤3	≤9
<b>CLASSE A</b>	≤6	≤5	≤11
<b>CLASSE B+</b>	≤9	≤5	≤14
<b>CLASSE B</b>	≤13	≤5	≤17
<b>CLASSE C+</b>	≤17	≤6	≤23
<b>CLASSE C</b>	≤29	≤6	≤34
<b>CLASSE D</b>	≤44	≤7	≤51
<b>CLASSE E</b>	≤56	≤9	≤64
<b>CLASSE F</b>	≤65	≤10	≤77
<b>CLASSE G</b>	>65	>10	>77

Ai fini del rispetto dei valori di classificazione degli edifici va considerato il valore globale dell'edificio stesso.

**SCHEDA N. 6****TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: EDIFICI A BASSO CONSUMO NUOVI**

Edifici nuovi, edifici completamente demoliti e ricostruiti ovvero ampliamenti di volumi esistenti, già riscaldati, superiori al 30% dell'edificio esistente, che raggiungono la classificazione energetica "A+", "A", o "B+" per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria secondo la delibera della Giunta provinciale n. 2167 del 20 ottobre 2006 - vedi "Classificazione energetica degli edifici" allegata - (obbligatorio allegare l'attestato di certificazione energetico). L'impianto di riscaldamento dev'essere obbligatoriamente di tipo centralizzato.

Il contributo per l'edificio a basso consumo nuovo non è cumulabile altra tipologia/tecnologia, eccetto quelle delle schede n. 7, n. 8, n. 13 e n. 14 purchè i relativi interventi siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Per superficie (mq) si intende la Superficie netta calpestabile riscaldata (SNCR), per volume (mc) si intende il Volume lordo riscaldato.

	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI, limitatamente agli edifici non finanziati da altre leggi di settore.
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	35%	35%	70%
4	SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA	80 mq	100 mq	100 mq
5	CONTRIBUTO MASSIMO	-	<i>*semplificata:</i> DE MINIMIS <i>*valutativa:</i> - DE MINIMIS o - REGOL. 800/2008	-

**SPESA MAX AMMESSA**

	<i>SNCR ≤ 500 mq</i>	<i>500 mq &lt; SNCR ≤ 2000 mq</i>	<i>SNCR &gt; 2000 mq</i>
Classe "B+"	€/mq 192,50*S	€ 96.250,00+€/mq 82,50*S1	€ 220.000,00+€/mq 27,50*S2
Classe "A"	€/mq 220,00*S	€ 110.000,00+€/mq 110,00*S	€ 275.000,00+€/mq 44,00*S2
Classe "A+"	€/mq 275,00*S	€ 137.500,00+€/mq 137,50*S1	€ 343.750,00+€/mq 82,50*S2

N.B.: S : SNCR fino a 500 mq compresi;

S1: SNCR per la parte eccedente i 500 mq e fino a 2000 mq compresi;

S2: SNCR per la parte eccedente i 2.000 mq.

La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento alla Superficie netta calpestabile riscaldata (SNCR) attribuibile a ciascuno scaglione di superficie di appartenenza.

Esempio: Edificio da SNCR 3.000 mq, in Classe "B+":

Spesa max ammessa = 220.000,00€ + 27,50€/mq\*(3000-500)mq = € 247.500,00.

Per tutte le categorie di edifici non rientranti in E1.1 ai sensi del DPR 412/93, le cui classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria sono espressi in kWh/m3anno, i valori di spesa massima ammessa per metro quadrato vanno riferiti al volume netto riscaldato, dividendo le cifre esposte (relative alla spesa max ammessa) per un fattore 3.

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda :**

a) attestato di certificazione energetica con calcolo di  $E_{p,gl}$ , secondo la deliberazione n. 2167/2006;

b) superficie netta calpestabile riscaldata.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;
- b) relazione energetica comprensiva del calcolo del fabbisogno energetico preliminare (calcolo di  $E_{p_{gl}}$ );
- c) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: classe energetica conseguita con al vertice la classe “A+”, poi la classe “A” ed infine la classe “B+”. All’interno della stessa classe, l’ordinamento avverrà secondo la quantità di energia risparmiata (kWh/anno), dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell’energia risparmiata, l’ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più “vecchia” e, mano a mano, le altre).

## CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Per le categorie di edifici classificati E1. 1 (abitazioni adibite a residenza continuativa) ai sensi del DPR 412/93, le classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria desunti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2167 del 20/10/2006, sono riportati nella tabella seguente (valori espressi in kWh/ m<sup>2</sup>/anno):

	Fabbisogno in kWh/m <sup>2</sup> a		
	Riscaldamento	Acqua calda sanitaria	Totale
<b>CLASSE A+</b>	≤22	≤9	≤30
<b>CLASSE A</b>	≤22	≤18	≤40
<b>CLASSE B+</b>	≤35	≤18	≤50
<b>CLASSE B</b>	≤45	≤18	≤60
<b>CLASSE C+</b>	≤60	≤21	≤80
<b>CLASSE C</b>	≤100	≤21	≤120
<b>CLASSE D</b>	≤155	≤24	≤180
<b>CLASSE E</b>	≤195	≤30	≤225
<b>CLASSE F</b>	≤230	≤36	≤270
<b>CLASSE G</b>	>230	>36	>270

Per tutte le altre categorie di edifici non rientranti in E1. 1 ai sensi del DPR 412/93, le classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria sono espressi in kWh/ m<sup>3</sup> /anno. Tali valori sono riportati nella tabella seguente:

	Fabbisogno in kWh/m <sup>3</sup> a		
	Riscaldamento	Acqua calda sanitaria	Totale
<b>CLASSE A+</b>	≤6	≤3	≤9
<b>CLASSE A</b>	≤6	≤5	≤11
<b>CLASSE B+</b>	≤9	≤5	≤14
<b>CLASSE B</b>	≤13	≤5	≤17
<b>CLASSE C+</b>	≤17	≤6	≤23
<b>CLASSE C</b>	≤29	≤6	≤34
<b>CLASSE D</b>	≤44	≤7	≤51
<b>CLASSE E</b>	≤56	≤9	≤64
<b>CLASSE F</b>	≤65	≤10	≤77
<b>CLASSE G</b>	>65	>10	>77

Ai fini del rispetto dei valori di classificazione degli edifici va considerato il valore globale dell'edificio stesso

<b>SCHEMA N. 7</b>				
<b>TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA - Caldaie a caricamento automatico a pellet o cippato</b>				
<p>E' finanziata l'installazione, sia su edifici nuovi, sia su edifici esistenti già riscaldati, di nuovi generatori di calore o la sostituzione di generatori di calore esistenti con nuovi generatori aventi le caratteristiche sotto riportate.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. generatori alimentati a biomassa a gassificazione forzata, dotati di elettroventilatore;</li> <li>2. presenza di un accumulo inerziale minimo di 500 litri per generatori aventi Potenza (P) &lt; 35kW, di 1000 litri per P compresa fra 35 e 60 kW, 1500 litri. per P &gt; 60 kW.</li> </ol> <p>E' escluso il finanziamento di generatori di calore nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in autonomi. Non saranno ammesse a contributo le installazioni di generatori di calore ricadenti in aree per le quali è in esercizio o è stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice.</p> <p>E' obbligatoria la presenza della sonda lambda ed i generatori devono presentare efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5.</p>				
	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	35%	35%	70%
4	CONTRIBUTO MASSIMO	-	<i>*semplificata:</i> DE MINIMIS <i>*valutativa:</i> - DE MINIMIS o -REGOL. 800/2008	-

<b>SPESA MAX AMMESSA</b>	
<i>Potenza al focolare ≤ 35 kW</i>	17.600,00 €
<i>35 kW &lt; Potenza al focolare ≤ 60 kW</i>	24.200,00 €
<i>Potenza al focolare &gt; 60 kW</i>	Preventivo di spesa

N. B.: Qualora la data della fattura di acquisto del generatore di calore sia antecedente al 31/12/2008 ed il generatore sia sprovvisto della sonda lambda, bisogna detrarre 1600 € dal contributo.

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda :**

- a) potenza al focolare del generatore di calore;
- b) i generatori devono rispettare, in generale, i contenuti dell'art. 6 dei Decreti del Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004 (promozione del risparmio energetico) ed, in particolare, le prescrizioni di cui al primo comma, lettera b).

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;
- b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: quantità di energia risparmiata (kWh/anno) dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell'energia risparmiata, l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, mano a mano, le altre).

**SCHEMA N. 8****TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA - Caldaie a caricamento manuale e Caldaie policombustibile**

E' finanziata l'installazione, sia su edifici nuovi, sia su edifici esistenti già riscaldati, di nuovi generatori di calore o la sostituzione di generatori di calore esistenti con nuovi generatori aventi le caratteristiche sotto riportate.

1. impianti termici con generatori alimentati a biomassa a gassificazione forzata, dotati di elettroventilatore;
2. presenza di un accumulo inerziale minimo di 500 litri per generatori Potenza (P) < 35kW, di 1000 litri per P compresa fra 35 e 60 kW, 1500 litri per P > 60 kW.

E' escluso il finanziamento di generatori di calore nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in autonomi. Non saranno ammesse a contributo le installazioni di generatori di calore ricadenti in aree per le quali sia in esercizio o sia stata finanziata una rete di teleriscaldamento. Sono fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice.

E' obbligatoria la presenza della sonda lambda ed i generatori devono presentare efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5.

	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	35%	35%	70%
4	CONTRIBUTO MINIMO	-	-	-
5	CONTRIBUTO MASSIMO	-	<i>*semplificata:</i> DE MINIMIS <i>*valutativa:</i> - DE MINIMIS o - REGOL. 800/2008	-

**SPESA MAX AMMESSA**

<i>Potenza al focolare ≤ 35 kW</i>	11.000,00 €
<i>35 kW &lt; Potenza al focolare ≤ 60 kW</i>	13.200,00 €
<i>Potenza al focolare &gt; 60 kW</i>	17.600,00 €

N.B.: Qualora la data della fattura di acquisto del generatore di calore sia antecedente al 31/12/2008 ed il generatore sia sprovvisto della sonda lambda, bisogna detrarre 1600 € dal contributo.

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda :**

- a) potenza al focolare del generatore di calore;
- b) i generatori devono rispettare, in generale, i contenuti dell'art. 6 dei Decreti del Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004 (promozione del risparmio energetico) ed, in particolare, le prescrizioni di cui al primo comma, lettera b).

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;
- b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: quantità di energia risparmiata (kWh/anno) dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell'energia risparmiata, l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, mano a mano, le altre).

**SCHEMA N. 9****TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: COLLETTORI SOLARI**

Istallazione di collettori solari finalizzati alla produzione di energia termica per riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, calore di processo, calore per produzione di freddo.

Gli interventi di questa tipologia/tecnologia sono ammessi a contributo singolarmente solo su edifici esistenti, già riscaldati, (domanda di concessione edilizia o D.I.A. ante 8.10.2005).

Non sono ammessi interventi che presentino un azimut rispetto a Sud maggiore di  $\pm 90^\circ$ .

	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	35%	35%	70%
4	SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA	<i>autocostr. o aria - piano</i>		<i>sottov.</i>
		4 mq		3,5 mq
5	CONTRIBUTO MASSIMO	-	* <i>semplificata:</i> DE MINIMIS * <i>valutativa:</i> - DE MINIMIS o - REGOL. 800/2008	-

**SPESA MAX AMMESSA**

	<i>autocostr. o aria</i>	<i>piano</i>	<i>sottovuoto</i>
$S \leq 10 \text{ mq}$	€/mq 880,00*S1	€/mq 1.100,00*S1	€/mq 1.320,00*S1
$S > 10 \text{ mq}$	€ 8.800,00+€/mq 770,00*S2	€ 11.000,00+€/mq 880,00*S2	€ 13.200,00+€/mq 1.100,00*S2

**LEGENDA:** *autocostr. o aria* = collettore a liquido termovettore autocostruito o collettore ad aria  
*piano* = collettore piano a liquido termovettore (escluso ad aria)  
*sottov.* = collettore tubolare sottovuoto  
 S = superficie lorda captante totale  
 S1 = superficie lorda captante fino a 10 mq compresi;  
 S2 = superficie lorda captante per la parte eccedente i 10 mq)

**N.B.:** La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento alla superficie lorda captante attribuibile a ciascuno dei due scaglioni di superficie di appartenenza.

Esempio. Collettore piano con superficie lorda captante totale pari a 12 mq:

Spesa massima ammessa = € 11.000,00+€/mq 880,00\*(10-2)mq = € 12.760,00

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda :**

- tipologia del collettore solare e superficie lorda captante;
- tutte le tipologie dei collettori devono rispettare, in generale, i contenuti dell'art. 6 dei Decreti del Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004 (promozione del risparmio energetico) e rispettare, in particolare, le prescrizioni di cui alla norma UNI 8212-9 per quanto concerne i valori del rendimento termico.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;
- b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: quantità di energia risparmiata (kWh/anno), dal valore più alto al valore più basso. Ai fini del calcolo del valore dell'energia risparmiata si assumono i seguenti valori :
  - collettori sottovuoto: 1140 kWh/mq anno;
  - collettori piani o autocostruiti: 970 kWh/mq anno;
  - collettori ad aria: 560 kWh/mq anno.

In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell'energia risparmiata, l'ordinamento avverrà secondo il valore decrescente dei gradi-giorno ed, in caso di ulteriore parità, varrà la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, mano a mano, le altre).

<b>SCHEDA N. 10</b>				
<b>TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: COIBENTAZIONI TERMICHE</b>				
Interventi di coibentazione di murature perimetrali e/o di porticati esterni su edifici esistenti, già riscaldati, che prevedano un aumento di resistenza termica almeno pari a $R = a \cdot Dt$ , dove $a=0.04$ e $Dt$ è il salto termico di progetto previsto dalle norme vigenti. Lo spessore minimo arrotondato di materiale isolante deve essere almeno di 6cm. Gli interventi di questa tipologia/tecnologia sono ammessi a contributo solo su edifici esistenti. (domanda di concessione edilizia o D.I.A. ante 8.10.2005).				
	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	35%	35%	70%
4	SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA	100 mq		
5	CONTRIBUTO MASSIMO	-	<i>*semplificata:</i> DE MINIMIS <i>*valutativa:</i> - DE MINIMIS o - REGOL. 800/2008	-

SPESA MAX AMMESSA
66 €/mq * superficie coibentata

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:**

- resistenza termica iniziale, resistenza termica aggiunta tramite la coibentazione termica il cui valore sia almeno pari a  $R = a \cdot Dt$ , ove  $Dt$  è il salto termico di progetto previsto dalle norme vigenti;
- spessore della coibentazione (almeno 6 cm) e superficie coibentata;
- gli interventi devono rispettare, in generale, i contenuti dell'art. 6 dei Decreti del Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004 (promozione del risparmio energetico) ai fini del riconoscimento dei titoli di efficienza energetica.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;
- criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: quantità di energia risparmiata (kWh/anno), dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell'energia risparmiata, l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, mano a mano, le altre).

<b>SCHEDA N. 11</b>				
<b>TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE</b>				
<p>E' finanziata solo la sostituzione di una caldaia esistenti con un (o più) nuovo generatore a condensazione, con sistema di regolazione collegato ad una sonda climatica esterna ed agente sulla temperatura dell'acqua di mandata. Nel caso di due (o più) nuovi generatori, la potenza cui fare riferimento è la somma delle potenze dei singoli generatori.</p> <p>E' escluso il finanziamento di generatori in edifici di nuova costruzione o di generatori di prima installazione. E' escluso il finanziamento di generatori di calore nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in autonomi.</p> <p>Per gli impianti di potenza fino a 35 kW è obbligatoria la contestuale installazione di valvole termostatiche (a bassa inerzia termica o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti esclusi gli impianti realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 C°.</p> <p>Non saranno ammesse a contributo le installazioni di generatori di calore ricadenti in aree per le quali sia in esercizio o sia stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice.</p>				
	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	35%	35%	70%
4	CONTRIBUTO MASSIMO	-	<i>*semplificata:</i> DE MINIMIS <i>*valutativa:</i> - DE MINIMIS o - REGOL. 800/2008	-

<b>SPESA MAX AMMESSA</b>	
Generatore a gas (per Potenza al focolare (P) in kW)	$P \leq 35 \text{ kW} \rightarrow$ € 3.850,00
	$35 \text{ kW} < P \leq 60 \text{ kW} \rightarrow$ € 6.600,00
	$60 \text{ kW} < P \leq 116 \text{ kW} \rightarrow$ € 11.000,00
	$116 \text{ kW} < P \leq 232 \text{ kW} \rightarrow$ € 16.500,00
	$232 \text{ kW} < P \leq 350 \text{ kW} \rightarrow$ € 22.000,00
	$P > 350 \text{ kW} \rightarrow$ Preventivo
Generatore a gasolio (per Potenza al focolare (P) in kW)	$P \leq 35 \text{ kW} \rightarrow$ € 4.620,00
	$35 \text{ kW} < P \leq 60 \text{ kW} \rightarrow$ € 7.920,00
	$60 \text{ kW} < P \leq 116 \text{ kW} \rightarrow$ € 13.200,00
	$116 \text{ kW} < P \leq 232 \text{ kW} \rightarrow$ € 19.800,00
	$232 \text{ kW} < P \leq 350 \text{ kW} \rightarrow$ € 26.400,00
	$P > 350 \text{ kW} \rightarrow$ Preventivo
Eventuale contabilizzatori	440 €/cad

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:**

- a) potenza al focolare del generatore di calore;
- b) rispetto delle norme tecniche necessarie ai fini del riconoscimento dei titoli di efficienza energetica come indicato all'art. 6 dei decreti del Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004, in particolare di quanto indicato nel d.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 (generatori marcati con almeno quattro stelle di rendimento energetico);
- c) per generatori con potenza al focolare maggiore di 350 kW, il preventivo deve essere firmato da un tecnico abilitato iscritto all'albo/ordine professionale.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;
- b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: quantità di energia risparmiata (kWh/anno), dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell'energia risparmiata, l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, mano a mano, le altre).

**SCHEMA N. 12****TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: SISTEMI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE**

Installazione di sistemi di controllo integrati realizzati in edifici pubblici o privati, purché dotati di impianto di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 116 kW, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici. L'intervento è ammissibile solo su edifici esistenti (domanda di concessione edilizia o D.I.A. ante 8.10.2005).

	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	35%	35%	70%
4	CONTRIBUTO MINIMO	600 €	600 €	2.400 €
5	CONTRIBUTO MASSIMO	-	* <i>semplificata:</i> DE MINIMIS * <i>valutativa:</i> - DE MINIMIS o - REGOL. 800/2008	-

**SPESA MAX AMMESSA**

Contabilizzazione semplice	440,00 €/utenza contabilizzata
Contabilizzazione informatizzata e telegestita	1.100,00 €/utenza contabilizzata

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda :**

- a) consumo energetico dell'edificio valutato secondo il software semplificato pubblicato sul sito dell'APE.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- c) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;
- d) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: quantità di energia risparmiata (kWh/anno), valutata pari al 20% del consumo energetico dell'edificio (vedi software di calcolo pubblicato sul sito dell'APE), dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell'energia risparmiata, l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, mano a mano, le altre).

SCHEMA N. 13				
TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ISOLA				
Installazione di impianti fotovoltaici non allacciabili alla rete elettrica (impianti in isola), che presentino un azimut rispetto a Sud non maggiore di 90°. Sono altresì ammessi a finanziamento gli impianti di illuminazione pubblica alimentati da pannelli fotovoltaici (lampioni fotovoltaici) qualora la distanza dal più vicino punto di consegna dell'energia elettrica sia superiore ad 1 chilometro: anche in questo caso i pannelli devono presentare un azimut rispetto a Sud non maggiore di 90°. La spesa massima ammissibile comprende anche l'eventuale sistema di accumulo a batterie.				
	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	70%		
4	SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA	0,25 kWp		
5	CONTRIBUTO MASSIMO	-	<i>*semplificata:</i> DE MINIMIS <i>*valutativa:</i> - DE MINIMIS o - REGOL. 800/2008	-

SPESA MAX AMMESSA (con i criteri dell'esempio di calcolo)	
potenza di picco ≤ 3 kWp:	€ 11.000,00 €/kWp
3 kWp < potenza di picco ≤ 20 kWp:	€ 9.900,00 €/kWp
potenza di picco > 20 kWp:	€ 8.800,00 €/kWp

N.B.: La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento alla potenza di picco in kW<sub>p</sub>.  
 Esempio. Impianto con potenza di picco pari a 22 kW<sub>p</sub>:  
 Spesa massima ammessa = 3kW<sub>p</sub> \* 11.000€/kW<sub>p</sub> + (20 - 3)kW<sub>p</sub> \* 9.900€/kW<sub>p</sub> + 2kW<sub>p</sub> \* 8.800€/kW<sub>p</sub>  
 = € 218.900

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:**

- valore della potenza di picco in kW;
- gli impianti devono rispettare, in generale, i contenuti dell'art. 6 dei Decreti del Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004 (promozione del risparmio energetico) ed, in particolare, deve essere prodotta certificazione di rispondenza alle norme CEI EN 61215 (per i moduli in silicio cristallino) e CEI EN 61646 (per i moduli in silicio amorfo).

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;
- criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: valore della potenza di picco (in kW), dal valore più basso al valore più alto. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore della potenza di picco,

l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, mano a mano, le altre).

SCHEDA N. 14				
TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN RETE				
<p>Tipologia di impianti ammissibili al “Conto energia” statale (D.M. 19.2.2007 e seguenti).  Non sono ammissibili a contributo gli impianti obbligatoriamente realizzati per disposizioni statali o provinciali.  Il beneficiario dovrà, sotto la sua piena responsabilità, controllare che gli aiuti ricevuti, sia tramite questo sistema di incentivazione sia, eventualmente, tramite altri (es. BIM, istituti bancari, ecc.), non ecceda i vincoli imposti dal “Conto energia”.</p>				
	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	≤ 3 kW <sub>p</sub> :	20%	
		3 < kW <sub>p</sub> ≤ 20:	15%	
		> 20 kW <sub>p</sub> :	10%	
4	SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA	1 kW <sub>p</sub>		
5	CONTRIBUTO MASSIMO	7.000 €	<i>*semplificata:</i> DE MINIMIS <i>*valutativa:</i> - DE MINIMIS o - REGOL. 800/2008 <i>*e comunque:</i> 500.000 €	500.000 €

SPESA MAX AMMESSA (con i criteri dell'esempio di calcolo)	
potenza di picco ≤ 3 kW <sub>p</sub> :	7.700 €/ kW <sub>p</sub>
3 kW <sub>p</sub> < potenza di picco ≤ 20 kW <sub>p</sub> :	6.600 €/ kW <sub>p</sub>
potenza di picco > 20 kW <sub>p</sub> :	5.500 €/ kW <sub>p</sub>

N.B.: La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento alla potenza di picco in kW<sub>p</sub>.  
Esempio. Impianto con potenza di picco pari a 22 kW:  
Spesa massima ammessa = 3kW<sub>p</sub> \* 7.700€/kW<sub>p</sub> + (20 - 3)kW<sub>p</sub> \* 6.600€/kW<sub>p</sub> + 2kW<sub>p</sub> \* 5.500€/kW<sub>p</sub> = € 146.300

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:**

- valore della potenza di picco in kW;
- gli impianti devono rispettare, in generale, i contenuti dell'art. 6 dei Decreti del Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004 (promozione del risparmio energetico) ed, in particolare, deve essere prodotta certificazione di rispondenza alle norme CEI EN 61215 (per i moduli in silicio cristallino) e CEI EN 61646 (per i moduli in silicio amorfo). Se rientrano nel campo di applicazione della norma CEI EN 61000-3-2, gli “inverter” devono essere costruiti in conformità alla norma stessa.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;

- b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: valore della potenza di picco (in kW), dal valore più basso al valore più alto. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore della potenza di picco, l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, mano a mano, le altre).

<b>SCHEDA N. 15</b>				
<b>TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTI FINALIZZATI AL RECUPERO DEL CALORE</b>				
Installazione su edifici esistenti, già riscaldati, (domanda di concessione edilizia o D.I.A. ante 8.10.2005), di impianti finalizzati al recupero di calore da fluidi di processo, da ricambio e rinnovo, da raffrescamento o riscaldamento, dove non già obbligatori a termini di legge. Sono ammessi a contributo anche i costi per la realizzazione di canalizzazioni e altri accessori.				
	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE	35%		70%
4	CONTRIBUTO MINIMO	1.500 €	2.500 €	7.000 €
5	CONTRIBUTO MASSIMO	-	<i>*semplificata:</i> DE MINIMIS <i>*valutativa:</i> - DE MINIMIS o - REGOL. 800/2008	-

SPESA MAX AMMESSA
3,30 €/MJ recuperati * Quantità energia recuperata

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:**

a) quantità di energia recuperata , calcolata dal progettista, in MJ/anno.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;

b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: quantità di energia risparmiata (kWh/anno), da valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell'energia risparmiata, l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, mano a mano, le altre).

<b>SCHEDA N. 16</b>				
TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: <b>IMPIANTI EOLICI</b>				
<p>Installazione di impianti eolici fino alla potenza di 20 kW.            Gli impianti devono avere certificazione CE e dichiarazione di conformità alle norme IEC 61400; le relative domande/rendicontazioni debbono essere corredate da copia di un contratto assicurativo contro danni a terzi e di una relazione sui limiti di emissioni acustiche. In ogni caso, gli impianti devono rispettare i valori limite per le immissioni (in prossimità dei ricettori) ed emissioni sonore (in prossimità degli impianti) stabiliti dalla vigente normativa statale e provinciale in materia di inquinamento acustico.            L'area A (mq) è intesa come area spazzata totale dell'impianto ed è determinata secondo quanto riportato più sotto.            E' escluso il montaggio di macchine ad asse orizzontale sulle coperture degli edifici.</p>				
	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE	50%		70%
4	SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA	1 kW		
5	CONTRIBUTO MASSIMO	-	<i>*semplificata:</i> DE MINIMIS <i>*valutativa:</i> - DE MINIMIS o - REGOL. 800/2008	-

SPESA MAX AMMESSA
2.200,00 €/mq * Area spazzata totale

Per rotori ad asse orizzontale: l'area è determinata da:  $A = 3,14 * \text{Diametro}^2 / 4$   
 Per rotori ad asse verticale: l'area è determinata da:  $A = \text{Diametro} * \text{Altezza}$   
 dove Diametro e altezza sono riferiti al rotore.

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:**

a) energia producibile annua calcolata dal progettista in kWh/anno.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;
- b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: quantità di energia producibile (kWh/anno), da valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell'energia risparmiata, l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, mano a mano, le altre).

<b>SCHEDA N. 17</b>				
<b>TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: POMPE DI CALORE</b>				
<p>Installazione, su edifici esistenti (domanda di concessione edilizia o D.I.A. ante 8.10.2005), di pompe di calore alimentate ad energia elettrica, a gas o da un motore primo.</p> <p>Sono ammessi a contributo anche i costi per la realizzazione di pozzi per l'utilizzazione dell'energia geotermica; in questo caso per l'insieme pompa-pozzi, la spesa massima ammissibile a contributo è raddoppiata.</p> <p>Sono esclusi gli impianti finalizzati alla sola climatizzazione estiva.</p>				
	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	35%		70%
4	SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA	3 kW assorbiti		
5	CONTRIBUTO MASSIMO	-	<i>*semplificata:</i> DE MINIMIS <i>*valutativa:</i> - DE MINIMIS o - REGOL. 800/2008	-

<b>SPESA MAX AMMESSA</b>	
Senza pozzo geotermico	2.200,00 €/kW assorbito
Con pozzo geotermico	4.400,00 €/kW assorbito

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:**

- a) energia risparmiata annua calcolata dal progettista in kWh/anno.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;
- b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: quantità di energia risparmiata (kWh/anno), da valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell'energia risparmiata, l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, mano a mano, le altre).

<b>SCHEDA N. 18</b>				
<b>TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: COGENERAZIONE</b>				
Installazione di impianti di cogenerazione, o “Total-energy”: impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica. Nel caso di impianti industriali, è ammessa a finanziamento, per la parte elettrica, la sola quota di impianto strettamente necessaria a coprire i consumi elettrici relativi allo stabilimento in cui è installato l’impianto stesso. Le condizioni tecniche per l'ammissibilità a contributo degli impianti di cogenerazione sono quelle previste dalle vigenti norme europee e dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Non sono ammessi impianti che non utilizzino completamente l’energia termica prodotta.				
	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE	35%		70%
4	SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA	3 kWe		
5	CONTRIBUTO MASSIMO	-	<i>*semplificata:</i> DE MINIMIS <i>*valutativa:</i> - DE MINIMIS o - REGOL. 800/2008	-

SPESA MAX AMMESSA (con i criteri dell'esempio di calcolo)	
$QEAR \leq 10 \text{ kWh}/\text{anno}$	2.750,00 €/kWh/anno
$10 \text{ kWh}/\text{anno} < QEAR \leq 50 \text{ kWh}/\text{anno}$	2.200,00 €/kWh/anno
$50 \text{ kWh}/\text{anno} < QEAR \leq 150 \text{ kWh}/\text{anno}$	1.650,00 €/kWh/anno
$QEAR > 150 \text{ kWh}/\text{anno}$	1.100,00 €/kWh/anno

N.B.: La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento alla Quantità di Energia Annuo Risparmiata (QEAR) in kWh/anno

Esempio. Impianto con energia annua risparmiata di 170 kWh/anno:

$$\text{Spesa massima ammessa} = 10 \text{ kWh}/\text{anno} * 2.750\text{€}/\text{kWh}/\text{anno} + (50 - 10) \text{ kWh}/\text{anno} * 2.200\text{€}/\text{kWh}/\text{anno} + (150 - 50) \text{ kWh}/\text{anno} * 1.650\text{€}/\text{kWh}/\text{anno} + 20 \text{ kWh}/\text{anno} * 1.100\text{€}/\text{kWh}/\text{anno} = \text{€ } 302.500$$

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:**

a) energia risparmiata annua calcolata dal progettista in kWh/anno.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;

b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: quantità di energia risparmiata (kWh/anno), da valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell'energia risparmiata,

l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, mano a mano, le altre).

**SCHEDA N. 19****TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTI IDROELETTRICI DI POTENZA FINO A 20 kW**

Sono ammesse domande riguardanti le seguenti iniziative, comunque fino alla potenza nominale media di concessione di 20 kW:

- riattivazione di impianti che utilizzano concessioni di piccole derivazioni, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della L.P. 15 novembre 1983 n. 40;
- costruzione di nuovi impianti, o potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni d'acqua.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi che rispettano i Piani e gli indirizzi di settore vigenti. Per potenziamento di impianti esistenti è da intendersi l'intervento che comporti un aumento della producibilità dell'impianto pari almeno al 15%.

La documentazione va integrata con copia della concessione di derivazione idroelettrica.

	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	NO	SI
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	35%	-	70%
4	SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA	1 kW	-	1 kW
5	CONTRIBUTO MASSIMO	-	-	-

**SPESA MAX AMMESSA (con i criteri dell'esempio di calcolo)**

$PNM \leq 3 \text{ kW}$	8.800,00 €/kW
$3 \text{ kW} < PNM \leq 10 \text{ kW}$	5.500,00 €/kW
$10 \text{ kW} < PNM \leq 20 \text{ kW}$	3.300,00 €/kW

N.B.: La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento alla Potenza Nominale Media (PNM) in kW.

Esempio. Impianto con potenza nominale media di 18 kW

Spesa massima ammessa =  $3\text{kW} * 8.800\text{€/kW} + (10 - 3)\text{kW} * 5.500\text{€/kW} + 8 \text{ kW} * 3.300\text{€/kW} =$   
 € 91.300

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:**

- a) energia producibile annua calcolata dal progettista in kWh/anno.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;
- b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: quantità di energia producibile (kWh/anno), da valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell'energia risparmiata,

l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, mano a mano, le altre).

<b>SCHEDA N. 21</b>				
<b>TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTO FISSO PER IL RIFORNIMENTO DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE</b>				
<p>Per impianto fisso s'intende l'insieme costituito da: apparecchio di rifornimento, tubo di adduzione del gas e linea elettrica di alimentazione.  Rientrano nelle spese ammissibili a contributo il costo di acquisto dell'apparecchio e i costi relativi alla sua messa in opera (al netto dell'IVA), nel limite max sotto indicato.  Il contributo non è concedibile se il costo complessivo dell'intervento a carico del beneficiario (comprensivo di IVA), risultante da specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è superiore a 7.680 euro in caso di impianto con una manichetta e di 13.200 euro in caso di impianto con due manichette.</p>				
	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI
2	CUMULABILITA'	NO	NO	NO
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	50%		
4	CONTRIBUTO MASSIMO		<i>*semplificata:</i> DE MINIMIS <i>*valutativa:</i> - DE MINIMIS o - REGOL. 800/2008	

<b>SPESA MAX AMMESSA</b>	
Con una manichetta	€ 7.040,00
Con due manichette	€ 12.100,00

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:**

- dichiarazione che l'impianto ed la sua installazione è conforme alle norme, resa da installatore abilitato e relativa al rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza di cui alla deliberazione G.P. n 1565 del 20 giugno 2008;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio certificante che il costo complessivo dell'intervento a carico del beneficiario non è superiore ad euro 7.680 in caso di impianto con una manichetta e di 13.200 euro in caso di impianto con due manichette;

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;
- criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: data di presentazione della domanda.

<b>SCHEDA N. 22</b>				
<b>TIPOLOGIA TECNOLOGIA: PIANI COMUNALI/SOVRACOMUNALI DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA AI CRITERI TECNICI PREVISTI DALLA L.P n. 16/2007</b>				
Sono ammesse a contributo le spese per studi relativi alla realizzazione dei Piani regolatori di illuminazione comunali o sovracomunali (di seguito PRIC) di cui alla Legge Provinciale 3 ottobre 2007, n. 16. I PRIC dovranno essere redatti tenendo conto delle prescrizioni della stessa L.P.16/07, del relativo regolamento di attuazione e delle linee guida indicate nel Piano Provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso.				
	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITÀ	NO	NO	SI
2	CUMULABILITÀ	Vedi punto 5.4		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO			80%
4	CONTRIBUTO MINIMO			4.000 €

<b>SPESA MAX AMMESSA €/PL(Punto luce rilevato)::</b>	
≤ 250 PL →	30,00 €/PL
250 < PL ≤ 500 →	24,00 €/PL
500 < PL ≤ 1.000 →	21,00 €/PL
1.000 < PL ≤ 2.000 →	18,00 €/PL
2.000 < PL ≤ 5.000 →	15,00 €/PL
> 5.000 PL →	12,00 €/PL

N.B.: La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento ai Punti luce rilevati.

Esempio. Punti luce rilevati n. 515:

Spesa massima ammessa = 250PL \* 30€/PL + (500 - 250)PL \* 24€/PL + 15PL \* 2€/PL = € 13.815

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:**

- a) elaborato di sintesi del PRIC conforme a quanto stabilito dal Regolamento di attuazione della Legge Provinciale 3 ottobre 2007, n. 16.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;  
 b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: data di presentazione della domanda.

<b>SCHEMA N. 23</b>				
<b>TIPOLOGIA TECNOLOGIA: INTERVENTI E MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO MEDIANTE IMPIANTI AD ALTO RENDIMENTO ENERGETICO</b>				
Sono ammissibili gli interventi effettuati su impianti di illuminazione esterna esistenti finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso ed al risparmio energetico in modo conforme alla Legge Provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 (di seguito "L.P.16/07"), del relativo regolamento di attuazione e delle linee guida indicate nel Piano Provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso.				
Sono ammissibili unicamente le spese relative alla sostituzione, rifacimento, adattamento, inserimento delle seguenti tipologie di componenti: lampade, corpi illuminanti, ottiche, regolatori di flusso luminoso, sistemi elettronici di controllo accensione e spegnimento.				
	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITÀ	SI	SI	SI
2	CUMULABILITÀ	Vedi punto 5.4		
3	PERCENTUALE	35%	35%	70%
4	CONTRIBUTO MINIMO	1.000 €	2.500 €	4.000 €
5	CONTRIBUTO MASSIMO	-	* <i>semplificata:</i> DE MINIMIS * <i>valutativa:</i> - DE MINIMIS o - REGOL. 800/2008	-

SPESA AMMESSA: valore inferiore tra VALORE CALCOLO 1 e VALORE CALCOLO 2:	
<u>VALORE CALCOLO 1</u> € per kWh di energia annua risparmiata (*)	1,65 €/kWh
<u>VALORE CALCOLO 2</u> importo max per ogni corpo illuminante di progetto (**)	660 €

(\*) Il valore di 1,5 € per singolo kWh deve essere moltiplicato per la differenza tra i kWh consumati dall'impianto prima del rifacimento ed i kWh consumati dal nuovo impianto. Detta differenza deve essere calcolata secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione della L.P.16/07.

(\*\*) Il valore di 600 € per singolo corpo illuminante di progetto deve essere moltiplicato per il numero di corpi illuminanti del nuovo impianto.

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:**

a) energia risparmiata annua calcolata dal progettista in kWh, rispetto alla spesa complessiva ammessa in €.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;  
b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: quantità di energia risparmiata (kWh/anno) rispetto alla spesa complessiva ammessa (€), da valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell'energia risparmiata, l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, mano a mano, le altre).